

INDICE RASSEGNA

NEWS ENTI LOCALI

LA GAZZETTA UFFICIALE DEGLI ENTI LOCALI	4
IN CALO I PROVVEDIMENTI ANTI-DEGRADO	5
DISPONIBILI NUOVI SERVIZI ON LINE	6
EQUITALIA, SOGLIA RICHIESTE RATE SEMPLIFICATE SALE A 20 MILA EURO	7
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NUOVO PATTO CON GOVERNO.....	8
SUL RISARCIMENTO DEL DANNO PER ILLEGITTIMO AFFIDAMENTO DI INCARICO ALL'ESTERNO DELL'ENTE PUBBLICO	9

IL SOLE 24ORE

SÌ ALLE LIBERALIZZAZIONI, STRETTA SULLE BANCHE.....	12
<i>Commissioni azzerate sulle linee di credito - Ma Catricalà apre: pronte modifiche in Parlamento</i>	
DALL'ENERGIA AI TAXI: OK CON FIDUCIA	14
<i>Il Senato approva il testo con 237 sì - A Palazzo Chigi la regia dell'azione antitrust</i>	
BENZINAI, RC AUTO, YACHT OLTRE 140 LE MODIFICHE.....	17
<i>Il Senato rivede anche le regole sui farmaci, arriva l'Imu Chiesa</i>	
ENI-SNAM DIVISE, SRL PER I GIOVANI.....	21
<i>Gas a prezzi europei, tesoreria unica per gli enti, tribunali delle imprese - Anticipato il via all'authority Trasporti</i>	
MONTI: OGGI VERTICE A PALAZZO CHIGI	26
<i>Ancora blocchi - No Tav nella sede del Pd - Perino: «Sono stato picchiato» - GLI SCONTRI/La protesta si allarga in molte città, dopo gli scontri notturni. Cinque poliziotti feriti, un arresto tra i manifestanti</i>	
LINEA DURA DEL VIMINALE CONTRO I VIOLENTI	27
<i>IL SINDACO/Piero Fassino ha parlato di incontro «molto positivo con la piena sintonia tra Governo, Regione, Provincia e città di Torino»</i>	
IL VENETO VA AVANTI CON L'IDEA DELL'ALTA VELOCITÀ «FAI DA TE»	28
<i>L'ESEMPIO/L'esperienza transalpina interessa una ferrovia lunga 302 km, per un investimento totale di 7,8 miliardi, con 3,8 reperiti dal partner privato</i>	
LA LEGGE A SOSTEGNO DELLA ZONA FATICA A PRODURRE I SUOI EFFETTI.....	29
<i>LE RICHIESTE/Il governatore Cota ieri ha ricordato che dal Governo si attendono ancora le prime risorse promesse per il nodo ferroviario metropolitano</i>	
PIÙ FACILE RICARICARE LE VETTURE ELETTRICHE.....	30
FONDO DI RIEQUILIBRIO, BUDGET A 6,8 MILIARDI	31

IL SOLE 24ORE IMPRESA E TERRITORI

L'ITALIA PARALIZZATA DA NIMBY	32
<i>In stallo 331 opere: discariche, rigassificatori, elettrodotti, ferrovie - I DATI/Le maggiori opposizioni riguardano il comparto elettrico (il 53,5% del totale), seguito dai sistemi per il trattamento dei rifiuti - IN PANNE/Secondo i promotori dell'Osservatorio, nel 2001 i nuovi casi sono stati 163 con un aumento del 3,4% sul 2010</i>	

ITALIA OGGI

C'È UN TRUCCO NEI TAGLI AL SENATO	34
<i>Stipendi ridotti, ma i soldi persi in busta si possono recuperare</i>	

SINDACO DI CENTRODESTRA SI SCUSA PER UNA FOTO CHE VILIPENDE NAPOLI	35
IL TERRENO DIVENTA EDIFICABILE L'ICI VA PAGATA IN OGNI CASO	36
COMUNI, PRESTAZIONI SANITARIE RIVALUTATE: MATERNITÀ A 324	37
ENTI LOCALI, I TAGLI PRENDONO FORMA.....	38
<i>Le risorse 2012: 6,8 mld per i comuni e uno alle province</i>	
PICCOLI SCONTI SUL PATTO 2011. MA GLI ENTI INADEMPIENTI PASSANO DA 49 A 84	39
INTERINALE PIÙ FACILE. NON NELLA P.A.....	41
<i>Riforma fuori gioco. Servono esigenze eccezionali e temporanee</i>	
CONCORSI, PROVE ADERENTI AL BANDO	42
VIGILI E PROF, ASSUNZIONI SENZA TETTI	43
<i>I contratti a termine non sono soggetti al limite del 50%</i>	
POLIZIA MUNICIPALE, INDENNITÀ CUMULABILI	44
<i>L'assegno di vigilanza non esclude la retribuzione per il disagio</i>	
SERVIZI, GESTIONI PIÙ AMPIE.....	45
<i>Si ad ambiti superiori al livello provinciale</i>	
IN ARRIVO PROJECT BOND PER LE OPERE.....	46
UTILITY, SIA VERA RIFORMA	47
TESORERIA A RISCHIO	48
TERZO MANDATO SENZA SCUSE.....	49
<i>Il commissariamento non blocca la sequenza</i>	
PRIVILEGI MOBILIARI ANCHE ALLA TIA.....	50
LE SOCIETÀ DI UTILITY NON SFUGGONO ALLE DISMISSIONI	51
<i>Lo strumento societario non costituisce una modalità obbligatoria di gestione dei servizi pubblici</i>	
LA PADANIA	
PASSA IL GRANDE SCIPPO AI COMUNI DEL NORD.....	53
<i>Nel decreto sviste ed errori ma anche favori alle lobby Garavaglia: «Altro che crescita. Noi siamo molto preoccupati, qui rimangono tutti all'asciutto perché tutta la liquidità va al centro. L'unica liberalizzazione è il federalismo» Grida vendetta la misura sulla Tesoreria unica che toglie agli Enti locali e alle Regioni 9 miliardi di euro. Il rischio è che finiscano a Roma, capitale in crisi di liquidità</i>	
LIBERO	
IL GOVERNO TECNICO SEGA LE GAMBE ALL'IDEA STESSA DI COSTO STANDARD	54

NEWS ENTI LOCALI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Gazzetta ufficiale degli enti locali

La Gazzetta ufficiale n. 51 del 1° Marzo 2012 presenta i seguenti documenti di interesse per gli enti locali e la pubblica amministrazione:

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 21 febbraio 2012 Ripartizione delle risorse da assegnare per l'anno 2011 per le finalità di cui alla legge 21 dicembre 2000, n. 353, per lo svolgimento da parte delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano delle funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale.

NEWS ENTI LOCALI

SICUREZZA

In calo i provvedimenti anti-degrado

Vivibilità urbana e tutela degli spazi pubblici sono i temi maggiormente trattati in questo ultimo biennio dalle ordinanze dei sindaci rispetto al contrasto di fenomeni quali prostituzione, accattonaggio e vandalismo prioritariamente affrontati negli anni precedenti. E' quanto emerge dallo studio di Citalia-Anci Ricerche 'Per una città sicura - Dalle ordinanze agli strumenti di pianificazione e regolamentazione della convivenza cittadina presentato oggi alla Camera nel corso del convegno organizzato dall'Anci sulle politiche di sicurezza locale. La ricerca mette in luce il cambio di funzione di uno strumento che ha raggiunto il suo apice di utilizzo nel 2007-2008 prima che la sentenza 115 del 2011 della Corte Costituzionale ne decretasse l'illegittimità d'uso in casi non urgenti o straordinari. Nell'ultimo biennio si e' registrata una costante diminuzione del numero di ordinanze emesse per contrastare fenomeni di degrado e insicurezza urbana mentre circa il 30 per cento dei provvedimenti emessi ha riguardato la vendita (17 per cento) e il consumo (12 per cento) di bevande e alimenti. Lo strumento delle ordinanze si e' mostrato inadatto nel risolvere i problemi alla radice ma piuttosto utile a dare risposte immediate alla cittadinanza. Emerge quindi la necessità di impiegare altri strumenti che possono eventualmente affiancarsi alle ordinanze per garantire la vivibilità e il benessere urbano, come la pianificazione urbana e i regolamenti di polizia locale. Dalla ricerca emerge inoltre che il numero di ordinanze emesse risulta proporzionale alla dimensione demografica del comune di appartenenza.

Fonte ASCA

NEWS ENTI LOCALI**CORTE CONTI**

Disponibili nuovi servizi on line

Sul sito istituzionale della Corte dei conti (www.corteconti.it) sono disponibili da qualche giorno due nuovi servizi rivolti al cittadino, agli avvocati ed alle pubbliche amministrazioni: nell'ambito del primo, attraverso le funzioni "calendario delle udienze" e "consulta il ruolo di udienza" si potranno liberamente visualizzare le informazioni relative alle date di udienza e ai ruoli dei giudici che si discutono dinanzi a tutte le sezioni giurisdizionali della Corte sull'intero territorio nazionale (responsabilità e pensionistica). 1) Il rilascio di questi nuovi "servizi on line" (S.O.Le), che si aggiungono alle già esistenti banche dati delle sentenze e delle decisioni delle Sezioni di controllo, rappresenta un'ulteriore tappa nel percorso di innovazione concreta che sta seguendo la Corte dei conti e che intende semplificare i rapporti con i cittadini, i professionisti e le p.a., in un'ottica di maggiore trasparenza e semplificazione che riduce la distanza tra l'utenza e la magistratura contabile; la fase successiva consisterà nel rilascio di servizi di accesso allo stato dei giudizi pendenti, previa autenticazione dell'utente (parte o avvocato), per arrivare, in un prossimo futuro, al vero e proprio processo telematico contabile (che potrà prescindere dal flusso documentale cartaceo). 2) In questa prospettiva si colloca la seconda profonda innovazione che - allo stato in via sperimentale e in parallelo con il cartaceo - lancia la Corte dei conti: la completa digitalizzazione (c.d. dematerializzazione) dei fascicoli processuali, realizzata presso la Sezione giurisdizionale Lazio, nonché in corso di realizzazione presso altri poli regionali (Sezioni e Procure Emilia Romagna, Marche, ecc.), che affianca al fascicolo cartaceo uno speculare fascicolo elettronico, in modo da rendere maggiormente fruibili i documenti del processo contabile, anche da postazioni remote. In particolare, il Presidente della Sezione giurisdizionale e il Procuratore regionale per il Lazio hanno firmato una direttiva congiunta per il deposito informatico e la trasmissione, a mezzo di posta elettronica certificata, degli atti del processo celebrati in-

nanzi alla locale Sezione giurisdizionale. L'iniziativa, per ora a carattere sperimentale, tende ad introdurre, accanto al tradizionale flusso documentale cartaceo, una prima "dematerializzazione" delle attività di competenza della Sezione giurisdizionale (già in corso), della Procura regionale e, in prospettiva, di alcune categorie di interlocutori esterni alla Corte (Avvocati, UNEP, Amministrazioni centrali e privati cittadini che nell'atto introduttivo del giudizio dichiarano di voler comunicare attraverso la Posta Elettronica Certificata) e potrebbe costituire un utile precedente a livello nazionale. Per accedere ai servizi, gli operatori dovranno collegarsi al sito web della magistratura contabile, www.corteconti.it e saranno guidati da un sistema di navigazione moderno e intuitivo. Anche in questo caso, l'obiettivo del progetto è quello di avvicinare il cittadino alla Corte dei conti per creare i presupposti per un'interazione fondata sulla collaborazione e sulla trasparenza, ma anche ridurre notevolmente le spese di giustizia a favore di servizi migliori e più celeri. 3) In-

fine, il Segretario Generale della Corte dei conti, ha emesso una circolare relativa all'utilizzo della Posta elettronica certificata (PEC), che, come noto, ha lo stesso valore giuridico della notificazione a mezzo posta. Questo importante passo verso una maggiore semplificazione e accelerazione delle comunicazioni istituzionali con la Magistratura contabile è stato compiuto in attuazione delle importanti innovazioni legislative intervenute negli ultimi anni in materia di Posta Elettronica Certificata, nonché delle numerose richieste di avvalersi di tale modalità di comunicazione nei rapporti con la Corte provenienti da alcune amministrazioni centrali, regionali e locali. La circolare interviene su taluni aspetti organizzativi e regolamentari in modo da ampliare l'ambito di utilizzo all'interno dell'Istituto di questo importante strumento di dematerializzazione, anche in considerazione della notevole diffusione che il servizio PEC ha assunto e continua ad assumere nei rapporti tra le P.A. e tra queste ed i cittadini e le imprese.

Fonte ASCA

NEWS ENTI LOCALI**FISCO****Equitalia, soglia richieste rate semplificate sale a 20 mila euro**

Rateizzare i debiti con il fisco non e' mai stato così semplice e veloce. Equitalia ha previsto una nuova direttiva che porta da 5 a 20 mila euro la soglia per ottenere la rateizzazione soltanto con una semplice richiesta motivata che attesta la propria situazione di temporanea difficoltà economica. Pertanto, non occorrono più documenti per dimostrare la situazione economico-finanziaria del contribuente, che restano necessari solo se il debito supera la nuova soglia. Nei limiti dei 20 mila euro viene elevato a 48 il numero massimo di rate mensili che possono essere concesse. La rata minima resta di 100 euro. Inoltre, sono state anche stabilite procedure più snelle per le associazioni, le società di persone e le ditte individuali. Importanti novità in favore delle aziende. L'indice alfa, parametro prima utilizzato per ottenere il rateizzo, servirà ora solo per determinare il numero massimo di rate che possono essere concesse. Si amplia così la platea delle aziende che possono beneficiare del pagamento dilazionato dei tributi non pagati. "La semplificazione della richiesta di rateizzo - dice Angelo Coco, direttore centrale Servizi enti e contribuenti di Equitalia, - e' un'ulteriore iniziativa che Equitalia ha messo in campo per proseguire la sua politica di agevolazione di cittadini e imprese che, se messi nella condizione, hanno la volontà di regolarizzare la propria posizione con il fisco".

Fonte ASCA

NEWS ENTI LOCALI

REGIONI

Trasporto pubblico locale nuovo patto con Governo

Il Governo sbloccherà in modo definitivo le risorse definite dall'accordo del dicembre 2010 per il trasporto pubblico locale. Ora c'è un nuovo "patto" da stipulare»: è soddisfatto il presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani, dopo l'assicurazione del Governo che arriveranno i 425 milioni promessi da tempo per completare il finanziamento del trasporto. «C'è da fare un lavoro serio, senza soluzioni a priori sulle risorse, per dare efficienza e qualità ai servizi e quindi più valore al trasporto pubblico locale. Ritengo che ci possano essere le condizioni per dare una risposta vera e programmata, per fare sì che non bisogna ogni anno ridiscutere di questa materia», ha spiegato Errani. L'accordo di oggi prevede inoltre lo sblocco di 970 milioni a favore dell'edilizia sanitaria (i fondi saranno ripartiti tra le Regioni in base ad accordi di programma già stipulati tra le Regioni e il ministero della Salute) oltre allo sblocco e allo spostamento di 148 milioni dall'edilizia sanitaria al trasporto pubblico locale.

Fonte GUIDA AGLI ENTI LOCALI

NEWS ENTI LOCALI**INCARICHI PROFESSIONALI****Sul risarcimento del danno per illegittimo affidamento di incarico all'esterno dell'ente pubblico**

Per la generalità degli enti pubblici opera l'art. 7, c. 6, del dlgs 30.03.2001, n. 165 (già D.lgs. 03.02.1993, n. 29), che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza e per esigenze cui non possano far fronte con le risorse interne. La giurisprudenza amministrativa ha evidenziato come il conferimento d'incarichi a soggetti esterni all'amministrazione abbia costituito, e costituisca tuttora, una fattispecie ricorrente in tema di responsabilità amministrativa. E' possibile cogliere, nella giurisprudenza della Corte dei conti, principi e criteri direttivi in grado di orientare utilmente l'interprete e l'operatore, pur nella varietà e complessità delle situazioni concrete. I suddetti principi e criteri da seguire, a proposito dell'attribuzione d'incarichi, sono, in linea di massima: a) il conferimento dell'incarico deve essere legato a problemi che richiedono conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze; b) l'incarico deve caratterizzarsi in quanto non implicante svolgimento di attività continuativa ma anzi la soluzione di specifiche problematiche già individuate al momento del conferimento dell'incarico del quale debbono costituire l'oggetto; c) l'incarico deve presentare le caratteristiche della specificità e della temporaneità; d) l'incarico non deve rappre-

sentare uno strumento per ampliare fittiziamente compiti istituzionali e ruoli organici dell'ente; e) il compenso connesso all'incarico deve essere proporzionale all'attività svolta e non liquidato in maniera forfettaria; f) la delibera di conferimento deve essere adeguatamente motivata; g) l'incarico non deve essere generico od indeterminato; h) i criteri di conferimento non debbono essere generici; ne consegue l'illegittimità e la sussistenza di un danno erariale a fronte di un incarico assolutamente generico e non motivato. Ciascuno dei requisiti sopra indicati - lettere da a) ad h) - è essenziale ai fini della liceità dell'incarico, per cui l'accertamento del difetto di uno solo dei presupposti sopra indicati è sufficiente a qualificarlo come illecito; in proposito si ritiene utile sottolineare che il fine dell'art. 7 dlgs 165/2001 è quello di escludere che sia affidato, con incarichi, l'espletamento di normali attività che potrebbero essere svolte dal personale interno. La disciplina in esso dettata vuole evitare, dunque, che si possa verificare uno spreco di risorse dell'ente pubblico, mascherando per consulenza un'attività che può essere svolta da personale interno dell'Amministrazione, già da quest'ultima retribuito. La Pubblica Amministrazione, in conformità al dettato di cui all'art. 97 della Costituzione, deve infatti uniformare i propri compor-

tamenti ai criteri di legalità, economicità, efficienza ed imparzialità dei quali per ius receptum, diviene corollario il principio secondo cui la stessa, nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, deve avvalersi prioritariamente delle proprie strutture organizzative e del personale che vi è preposto. Va in proposito premesso che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 14.1.1994 n. 20 (come successivamente modificato dalla legge 20.12.1996 n. 639), il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. Il "dies a quo", dunque, è quello in cui si è verificato il "fatto dannoso" e tale data è stata identificata dalla giurisprudenza in quella in cui si è verificato il danno quale componente del fatto. Ritiene questo Collegio opportuno, preliminarmente e sinteticamente, illustrare la normativa e la stessa giurisprudenza, in tema di conferimento d'incarichi di collaborazione da parte di pubbliche amministrazioni. In passato, le norme non disciplinavano in via generale la fattispecie, se non per casi particolari: cfr. l'art. 380 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3 - T.U. sugli impiegati civili dello Stato, che disciplinava gli incarichi conferiti dai ministri a professori universitari ed esperti di analoga

qualificazione. Altre normative specifiche vietavano, in determinate ipotesi, il conferimento d'incarichi esterni: si citano, al riguardo, l'art. 1 del D.P.R. 28.05.1981, n. 247; l'art. 1 del d.l. 26.11.1981, n. 678, conv. con legge 26.01.1982, n. 12, sul blocco degli organici delle USL; infine, l'art. 14, comma 8, della legge 20.05.1985, n. 207, recante la disciplina transitoria per l'inquadramento del personale non di ruolo delle USL. Le riforme recenti - tanto quelle riguardanti gli enti locali, quanto le norme generali sull'organizzazione dei pubblici uffici - si sono preoccupate, opportunamente, di disciplinare la fattispecie, con la fissazione di regole e principi che peraltro già da diversi anni avevano trovato ampia considerazione nella giurisprudenza contabile. La prima disposizione di legge in materia, in ordine di tempo, è stata dettata per gli enti locali dall'art. 51 della legge 08.06.1990, n. 142, come modificato dalla legge 15.05.1997, n. 127; la norma è stata poi trasfusa nell'art. 110 del T.U. n. 267/2000. Per la generalità degli enti pubblici, opera invece l'art. 7, c. 6, del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 (già D.lgs. 03.02.1993, n. 29), che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza e per esigenze cui non possano far fronte con le risorse in-

terne. Differenti sono le regole per il conferimento degli incarichi da parte dei Ministri, definite con il regolamento approvato con D.P.R. 18.04.1994, n. 338. La crescita del fenomeno e l'utilizzo improprio delle collaborazioni negli ultimi anni, hanno portato il legislatore, in sede di legge finanziaria -v. gli artt. 34 della legge 27.12.2002, n. 289 e 3 della legge 24.12.2003, n. 350- ad intervenire in materia con disposizioni restrittive ai fini del contenimento della spesa; sempre al medesimo scopo di contenere le relative spese, l'articolo 1, commi 9 e 11, del d.l. 12.07.2004, n. 168, convertito con legge 30.07.2004, n. 191, poneva un limite alla spesa per gli incarichi per le regioni, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, prevedendo altresì che l'affidamento d'incarichi, in assenza dei presupposti stabiliti dall'articolo 1, comma 9, "... costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale". In ordine a tale normativa è intervenuta la circolare della Funzione pubblica n. 4 del 15.07.2004, nella quale si afferma (in piena sintonia con la giurisprudenza della Corte dei conti nella materia, puntualmente richiamata) che la possibilità di ricorrere a rapporti di collaborazione sussiste solo per prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da una elevata autonomia nel loro svolgimento, tale da caratterizzarle quali prestazioni di lavoro autonomo; l'affidamento dell'incarico a terzi può dunque avvenire solo nell'ipotesi in cui l'amministrazione non sia in grado di far fronte ad una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in quel momento al suo in-

terno. Per completezza, può poi precisarsi che le disposizioni dei commi 9 e 11 dell'articolo 1 della legge n. 191/2004 hanno cessato di essere in vigore il 31.12.2004 e sono state sostituite, a decorrere dall'01.01.2005, dall'articolo 1, commi 11 e 42, della legge 30.12.2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), il cui contenuto è stato peraltro illustrato dalle SS.RR. della Corte dei conti, con deliberazione n. 6/2005, "Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30.12.2004, n. 311 (finanziaria 2005) in materia di affidamento d'incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42)". Più in particolare, il comma 11 dispone che il conferimento dell'incarico deve essere adeguatamente motivato ed "... è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nelle ipotesi di eventi straordinari". Le amministrazioni statali, gli enti pubblici nazionali non economici e le regioni possono quindi conferire incarichi esterni solo nei casi previsti dalla legge nazionale o dalle leggi regionali, salvi gli eventi straordinari. La norma ha poi confermato il limite della spesa per il conferimento degli incarichi esterni, determinandolo nell'importo erogato per lo stesso oggetto nel 2004. Il D.L. n. 223/2006, conv. con L. n. 248/2006 e la legge finanziaria n. 244/2007 per l'anno 2008 (legge 24.12.2007, n. 244, art. 3, commi da 54 a 57 e 76), con diverse disposizioni, hanno da ultimo definito ulteriormente il già articolato regime delle collaborazioni esterne nella P.A., consolidando la tendenza a limitare il ricorso a tali tipologie contrattuali ad ipotesi ecce-

zionali e, indirettamente, costituendo i presupposti per una riduzione della spesa correlata, con apposita modifica del testo dell'art. 7 D.Lgs. n. 165/2001. I principi recati da tali ultime normative -che sostanzialmente confermano quelli già in vigore- sono stati oggetto anch'essi di apposita deliberazione 24.04.2008 n. 6/2008 della Corte dei conti, Sez. autonomie, che ha precisato i criteri interpretativi. Per quel che riguarda invece la posizione della giurisprudenza, va evidenziato come il conferimento d'incarichi a soggetti esterni all'amministrazione abbia costituito, e costituisca tuttora, una fattispecie ricorrente in tema di responsabilità amministrativa. E' possibile cogliere, nella giurisprudenza della Corte dei conti, principi e criteri direttivi in grado di orientare utilmente l'interprete e l'operatore, pur nella varietà e complessità delle situazioni concrete. I su detti principi e criteri da seguire, a proposito dell'attribuzione d'incarichi, sono, in linea di massima: a) il conferimento dell'incarico deve essere legato a problemi che richiedono conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze; b) l'incarico deve caratterizzarsi in quanto non implicante svolgimento di attività continuativa ma anzi la soluzione di specifiche problematiche già individuate al momento del conferimento dell'incarico del quale debbono costituire l'oggetto; c) l'incarico deve presentare le caratteristiche della specificità e della temporaneità; d) l'incarico non deve rappresentare uno strumento per ampliare fittiziamente compiti istituzionali e ruoli organici dell'ente; e) il compenso connesso all'incarico deve essere proporzionale all'attività svolta e non li-

quidato in maniera forfettaria; f) la delibera di conferimento deve essere adeguatamente motivata; g) l'incarico non deve essere generico od indeterminato; h) i criteri di conferimento non debbono essere generici; ne consegue l'illegittimità e la sussistenza di un danno erariale a fronte di un incarico assolutamente generico e non motivato. Si possono citare in proposito, ex multis, Corte dei conti, Sez. I, 02.09.2008, n. 393, 17.09.2007, n. 248 e 31.05.2005, n. 187; Sez. II, 11.06.2001, n. 208; Sez. III, 06.02.2006, n. 74 e 13.04.2005 n. 183; Sez. sic. appello, 02.04.2002, n. 46 e 01.08.2000, n. 100; Sez. riun. 12.06.1998, n. 27. Anche la Sezione controllo enti di questa Corte, già nella deliberazione 22.07.1994, n. 33, aveva rappresentato la necessità di evitare che l'affidamento d'incarichi a terzi si traducesse in forme atipiche di assunzione, con la conseguente elusione delle disposizioni sul reclutamento e delle norme in materia di contenimento della spesa. La posizione della giurisprudenza contabile, sopra illustrata, è stata tenuta presente sia dal Legislatore sia dalla stessa Funzione Pubblica, in sede di adeguamento e interpretazione della normativa successivamente intervenuta nella materia (cfr., in identici termini, Corte dei conti, Sez. Prima Centrale Appello sent. n. 145/2009). Ciascuno dei requisiti sopra indicati -lettere da a) ad h)- è essenziale ai fini della liceità dell'incarico, per cui l'accertamento del difetto di uno solo dei presupposti sopra indicati è sufficiente a qualificarlo come illecito; in proposito si ritiene utile sottolineare che il fine del citato art. 7 è quello di escludere che sia affidato, con inca-

ricchi, l'espletamento di normali attività che potrebbero essere svolte dal personale interno. La disciplina in esso dettata vuole evitare, dunque, che si possa verificare uno spreco di risorse dell'ente pubblico, mascherando per consulenza un'attività che può essere svolta da personale interno dell'Amministrazione, già da quest'ultima retribuito (Corte dei conti, Sez. Lazio, 18.08.2009, n. 1660). La Pubblica Amministrazione, in conformità al dettato di cui all'art. 97 della Costituzione, deve infatti uniformare i propri comportamenti ai criteri di legalità, economicità, efficienza ed imparzialità dei quali per ius receptum, diviene corollario il principio secondo cui la stessa, nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, deve avvalersi prioritariamente delle proprie strutture organizzative e del personale che vi è preposto (Corte dei conti, Sez. Sardegna, 18.09.2008, n. 1831; Corte dei conti, Sez. Lazio, 12.05.2008, n. 787). Tanto premesso, il Collegio osserva che l'esame della documentazione depositata sia dalla Procura sia dalla difesa a sostegno delle rispettive tesi, evidenzia che le prestazioni lavorative richieste al p.i.e. ..., dedotte in contratto, ineriscono ad attività di carattere squisitamente tecnico-gestionale. Sul punto non vi è contestazione perché la difesa espressamente (pag. 10 e segg. della memoria difensiva) afferma che "Nel corso del rapporto con l'Amministrazione comunale di Lagnio, ... predispose tutti gli atti di gestione e le determinazioni dell'Ufficio tecnico di poi emanate dal Sindaco in qualità di responsabile del servizio, av-

valendosi dell'attività istruttoria dell'arch. ... e svolgendo pure autonomamente attività di istruttoria delle pratiche, anche oltre l'impegno orario (12 ore settimanali) convenuto nell'incarico professionale". A ciò segue un elenco, documentato, dei "procedimenti più significativi e complessi seguiti interamente dal solo ..." [lettere da a) sino a q) della memoria]. Ciò posto, si respinge - perché ininfluenza - la richiesta di prova testimoniale al riguardo. Altra specifica connotazione della prestazione lavorativa del ... è stata la continuità: dall'iniziale previsione di mesi sei si è passati, con le delibere di proroga indicate in narrativa, a ben oltre tre anni di attività espletata. Tali rilevazioni fattuali, ad avviso del Collegio, valgono ad escludere che la fattispecie concreta rientri sia nella previsione normativa ex art. 90 d.lgs. n. 267/2000, poiché i compiti svolti non attingono alle funzioni di indirizzo e controllo previsti dalla norma indicata, sia nella previsione normativa di cui all'art. 110 d.lgs. n. 267/2000, perché per un verso la norma citata prevede, tra l'altro, che i contratti a tempo determinato di funzionari dell'area direttiva, di dirigenti e alte specializzazioni possano essere stipulati "solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente" (nell'amministrazione comunale era presente, come detto, l'arch. ...) e, per altro verso, la temporaneità ed i limiti del rapporto normativamente previsto non possono essere elusi, come avviene nella fattispecie considerata in ragione delle proroghe del termine del contratto inizialmente stipulato, e de-

terminare un sostanziale incardinamento del ... nel personale dell'amministrazione comunale. Il difetto dei requisiti sopra indicati, essenziali per legittimare l'affidamento di attività istituzionale, è da solo sufficiente a qualificare come illecito l'incarico affidato al ... Anche se tali osservazioni hanno rilievo assorbente ed esimono dall'esa-me analitico degli altri profili d'illegittimità e illiceità di affidamento dell'incarico di cui trattasi, il Collegio - considerando il contenuto effettivo dell'incarico e della durata dello stesso - ritiene di puntualizzare che la fattispecie concreta si connota, in buona sostanza, come incardinamento del p.i.e. ... nella struttura amministrativa, con elusione della normazione vigente in materia e violazione dei principi e delle regole che attengono all'imparzialità e buon andamento della P.A. In merito all'elemento soggettivo dell'illecito, il Collegio ritiene che si tratti di colpa grave, considerate le chiarissime previsioni normative concernenti i requisiti di legittimità del conferimento d'incarichi all'esterno, violate nel caso di specie. Il profilo d'illiceità accertato incide anche sulla valutazione dei vantaggi comunque conseguiti, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, L. n. 20/1994 in base al quale "nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'Amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità". Occorre verificare e valutare se il medesimo fatto

generatore del danno ha anche determinato un vantaggio in relazione ai comportamenti tenuti; accertamento dell'effettività dell'utilitas conseguita; rispondenza della stessa utilitas ai fini istituzionali dell'Amministrazione che li riceve (Corte dei conti, Sez. Lazio, 12.05.2008, n. 787). Il Collegio, in proposito, osserva che l'incarico di cui trattasi ha rivestito carattere d'illiceità, tra l'altro, per il carattere ordinario e continuato dei compiti svolti e, pertanto, l'Ente danneggiato non ha tratto alcuna utilità in ragione della non compiuta utilizzazione e valorizzazione delle professionalità interne, per cui, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, della legge 14.01.1994, n. 20, non si può ridurre o elidere il danno accertato: ciò in quanto nel giudizio di responsabilità non possono essere invocati, come fa la difesa, a titolo di esimenti elementi e circostanze che attengono alla gestione globale dell'ente o struttura amministrativa (cfr., in termini sostanzialmente identici, Corte dei conti, Sez. Giur. Lomb. Sent. n. 648/2009 e Sez. Terza Centrale Appello sent. n. 3/2003). Nondimeno si ravvisano, nella vicenda in esame, elementi (difficoltà strutturali e operative del Comune, segnatamente dell'Ufficio Tecnico a causa di insufficienza di personale) i quali, pur non potendo costituire esimenti di responsabilità, sono, tuttavia, idonei a giustificare l'esercizio del potere riduttivo attribuito al Giudice contabile e, pertanto, il danno addebitabile non sarà rivalutato. (art. 52 TUCL n. 1214 del 1934)

MERCATI E MANOVRA - Credito e concorrenza

Sì alle liberalizzazioni, stretta sulle banche

Commissioni azzerate sulle linee di credito - Ma Catricalà apre: pronte modifiche in Parlamento

ROMA - L'aula del Senato ha dato ieri il via libera alle 141 modifiche contenute nel maxi-emendamento sulle liberalizzazioni e il decreto che ora si compone di ben 118 articoli passa a questo punto all'esame della Camera. Tra le nuove disposizioni approvate c'è anche l'emendamento che ha provocato forti reazioni di protesta da parte dei banchieri, fino alle dimissioni annunciate ieri dall'intero consiglio di presidenza dell'Abi: si tratta della norma che sancisce la nullità di «tutte le clausole, comunque denominate, che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte delle concessioni di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere del loro utilizzo anche in caso di sconfinamento ovvero oltre il limite del fido». Per effetto di tale disposizione, in pratica, gli affidamenti e gli sconfinamenti concessi dalle banche ai clienti potranno essere remunerati esclusivamente con il tasso debitore sulle somme prelevate. Per la verità, lo stesso relatore al provvedimento, Filippo Bubbico (Pd), aveva spiegato mercoledì sera che questa disposizione avrebbe dovuto considerarsi come una sanzione per quelle banche che non rispetteranno le nuove norme sulla trasparenza già previste dal decreto Salva Italia; norme che il comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr) è chiamato a definire concretamente. Senonché, il governo si è detto indisponibile a modificare l'emendamento e la disposizione è stata approvata così com'era. Spiragli per la modifica ad una norma contraddittoria con le disposizioni che affidano al Cicr l'onere di regolare nel dettaglio l'intera materia si sono aperti ieri pomeriggio, dopo che il ministro dello Sviluppo Corrado Passera ha parlato di «disagio» del mondo bancario, aggiungendo che spetterà al premier Mario Monti decidere eventuali cambiamenti. Il sottosegretario alla presidenza, Antonio Catricalà, ha detto che la parola spetta invece alle Camere, affermando che l'esecutivo non si metterà «di traverso» se in Parlamento si troverà un'ampia maggioranza favorevole alle modifiche anche perché esiste già un emendamento presentato alla Camera nel provvedimento relativo alla semplificazioni. Il veicolo della modifica sarebbe una

norma, secondo quanto ha affermato ieri il relatore Oriano Giovannelli che si limita ad affermare, semplicemente, che non è legittima l'apposizione di qualsiasi tipo di commissione di massimo scoperto. Non tutti i partiti, peraltro, la pensano allo stesso modo sulla questione: se le banche protestano, dice per esempio il capogruppo del Pdl, Maurizio Gasparri, vuol dire che «il Senato ha lavorato con la schiena dritta. Vedremo se saranno necessari interventi - aggiunge - ma le banche prestino buona parte dei 139 miliardi presi ieri dalla Bce a imprese e famiglie che ne hanno bisogno». Secondo il segretario del Pd Pierluigi Bersani, invece spetta al governo pronunciarsi per risolvere la questione: «Il problema di migliorare la trasparenza dei rapporti tra banche e clienti sulle condizioni degli sconfinamenti è sacrosanto. Si è in attesa di una delibera del Cicr che deve disciplinare questo tipo di commissioni». «In Senato è saltato il raccordo, in tre righe, tra la norma approvata e questa delibera, e così si rischia che le banche non siano in condizione di fare credito alle imprese e alle famiglie. A questo pun-

to dica il governo qual è la soluzione e come risolvere il problema, noi siamo disponibili», ha aggiunto il leader del Pd. Ma nel decreto di ieri non c'è solo la norma che azzerava le commissioni a interessare direttamente il business bancario. La legge prevede infatti che per i pensionati con assegni fino a 1.500 euro le banche dovranno assicurare la gratuità delle spese di apertura e gestione dei conti correnti destinati all'accredito della pensione. Inoltre, quando un cliente sottoscriverà un mutuo, la banca dovrà proporre al cliente almeno due polizze di due compagnie diverse e l'utente ne potrà sottoscrivere una da lui trovata sul mercato. C'è poi lo stop alla commissione sulla carta di credito fino a 100 euro per chi fa il pieno di benzina e la riduzione dei tempi previsti per la surroga del mutuo da trenta a dieci giorni. Infine, c'è il capitolo Tesoreria unica che comporta, da parte delle aziende di credito che fanno mutui agli enti locali, la rinuncia a 8-9 miliardi di liquidità. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Rossella Bocciaelli**Le novità per le banche nel decreto deregulation****COMMISSIONI****Azzerate le remunerazioni su affidamenti e sconfinamenti**

Vengono annullate «tutte le clausole comunque denominate che prevedono commissioni a favore delle banche a fronte della concessioni di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido»

TESORERIA UNICA

Gli istituti perdono la custodia di 8-9 miliardi degli enti locali

La norma del decreto liberalizzazioni che impone agli enti locali di trasferire il 50% delle proprie liquidità di cassa a Roma, alla Tesoreria unica nazionale, avrà un impatto sulle banche: gli istituti di credito perderanno 8-9 miliardi di euro di risorse degli enti locali attualmente in giacenza presso le proprie filiali

AGEVOLAZIONI

Conto corrente gratuito per pensioni fino a 1.500 euro

Le banche dovranno garantire la gratuità per le spese di apertura e di gestione dei conti di pagamento di base destinati all'accredito e al prelievo della pensione da parte dei titolari di trattamento pensionistico fino a 1.500 euro mensili (non è chiarito se netti o lordi). Gli eventuali servizi aggiuntivi richiesti dal titolare saranno comunque a titolo oneroso

MUTUI

Libera scelta sull'assicurazione Surroga entro dieci giorni

Il cliente ha libertà di scegliere sul mercato la polizza vita più conveniente da associare al proprio mutuo. La banca è comunque tenuta a sottoporre al cliente almeno due preventivi di gruppi assicurativi non riconducibili al gruppo stesso. Passa da 30 a dieci giorni il termine entro il quale deve concludersi la surrogazione

CARTE DI CREDITO

Transazione gratuita per rifornimenti fino a 100 euro

Nuove regole per la riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti per le transazioni con carte di credito. Banche e imprese che gestiscono i sistemi di pagamento devono attuare la riduzione entro il 1° giugno. Nel frattempo le transazioni fino a 100 euro presso gli impianti di distribuzione carburante sono gratuite per acquirente e venditore

MERCATI E MANOVRA - Le misure per la concorrenza

Dall'energia ai taxi: ok con fiducia

Il Senato approva il testo con 237 sì - A Palazzo Chigi la regia dell'azione antitrust

ROMA - L'attribuzione alla Presidenza del Consiglio del ruolo di cabina di regia dell'azione di promozione della libera concorrenza. La creazione di un Tribunale delle imprese anche a Trento con l'impegno del Governo a dare una risposta al nodo di Bolzano (aziende di lingua tedesca). Le nuove restrizioni alla costituzione di società di capitali tra professionisti. La tassa antifurbetti sugli yacht per impedire l'aggiramento delle imposte con l'immatricolazione delle barche in Stati esteri. Con questo micro-pacchetto di novità confluite nel maxi-emendamento, su cui ieri al Senato il Governo ha incassato la nona fiducia con 237 sì (225 nel precedente voto su una blindatura), 33 no e 2 astenuti, si è chiusa la lunga maratona sul decreto liberalizzazioni, che ha prodotto oltre 140 modifiche. Una rivisitazione del testo ad ampio raggio quella operata a Palazzo Madama. Con una frenata su professioni e taxi, la stretta sulle banche, la rivisitazione del capitolo assicurazioni (pacchetto anti-frodi e agevolazioni per gli automobilisti), l'apertura di nuove farmacie, la più netta separazione di Eni e Snam, l'aumento dei Tribunali delle imprese, l'introduzione del rating antimafia per le aziende e anche dell'Imu sulla Chiesa ma non per scuole e ostelli. Dopo il via libera di ieri del Senato, con nuove tensioni per i mancati ritocchi attesi dalle banche sulla stretta alle clausole collegate alle linee di credito, il provvedimento passa ora alla Camera dove dovrà ottenere il disco verde definitivo entro il 24 marzo. E anche per la ristrettezza dei tempi a disposizione appare improbabile che Montecitorio riesca ad apportare altre correzioni al testo. I nodi rimasti in sospeso, ovvero la cancellazione dello stop alle clausole sulle linee di credito e la tesoreria unica, contro la quale ieri ha nuovamente protestato a Palazzo Madama la Lega (con conseguente espulsione dall'Aula di Piergiorgio Stiffoni decisa dal presidente del Senato, Renato Schifani), sono destinati ad essere sciolti con due emendamenti, rispetti-

vamente, al decreto semplificazioni e al decreto fiscale. Il restyling del decreto può dunque essere considerato concluso, almeno per i capitoli più importanti, a Palazzo Madama. «Credo che il Senato abbia reso un buon servizio nell'interesse dei cittadini», ha sottolineato il presidente Schifani. Soddisfazione è stata espressa anche da Pdl e Pd. «È filato tutto liscio, a me pare che anche quelli che votano no avrebbero voluto votare sì», ha detto la capogruppo del Pd, Anna Finocchiaro, aggiungendo, in riferimento al nodo tesoreria unica, che sarebbe necessario allentare il patto di stabilità per i Comuni più virtuosi. Il capogruppo del Pdl, Maurizio Gasparri, ha tenuto a sottolineare che il Senato «ha lavorato non al servizio delle lobby ma nell'interesse della democrazia». Il Terzo Polo, pur votando sì, ha ribadito che si attendeva qualcosa di più. Dura la Lega, non solo sulla tesoreria unica: Roberto Maroni ha definito un abuso la scelta della fiducia. Il Carroccio darà battaglia anche alla

Camera. Il testo che approda a Montecitorio prevede anche l'esclusione della Protezione civile dalla gestione degli appalti per i grandi eventi e il rafforzamento della class action. Sul fronte del credito, il mutuo diventa portabile e arriva il conto corrente gratuito per i pensionati con assegni sotto i 1.500 euro. Sul versante delle assicurazioni, sono velocizzati i risarcimenti per il furto e l'incendio di auto e l'aggiornamento dei premi assicurativi. Previsto anche un pacchetto anti-frodi (pene fino a 5 anni). La separazione Eni-Snam interesserà anche gli stoccaggi. Cambierà poi il meccanismo di remunerazione degli asset per i concessionari. Arriva la tassa sulle imprese per finanziare l'Antitrust, non troppo gradita al mondo delle attività produttive e a rischio-ricorsi, e nasce subito (entro il 31 maggio) l'Authority dei trasporti, svuotata però di competenze sui taxi. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Rogari

SEGUE GRAFICO

La mappa delle liberalizzazioni



TAXI

I Comuni potranno aumentare le licenze taxi in base al parere, non vincolante, della nuova autorità dei trasporti (che potrà comunque ricorrere al Tar)



FARMACIE

Il rapporto tra farmacie e abitanti viene portato a quota 3.300, il che garantirà l'apertura di circa 5mila nuovi esercizi



COMPENSAZIONI PER PA

Le pubbliche amministrazioni potranno saldare i loro debiti compensandoli con i crediti vantati verso i propri clienti



TRIBUNALI IMPRESE

Per semplificare i rapporti giustizia-aziende, nasceranno 20 tribunali ad hoc per seguire le imprese, come nel caso delle liti tra soci



ENI-SNAM

Entro settembre 2013 dovrà avvenire la separazione tra Eni e Snam. L'obiettivo è quello di favorire gli investimenti e tagliare i costi nel settore del gas



TASSA ANTITRUST

Arriva una tassa per finanziare l'Autorità per la concorrenza. Le aziende con ricavi oltre 50 milioni di euro verseranno lo 0,08 per mille



PROTEZIONE CIVILE

Per limitare le secretazioni nei contratti di opere, servizi e forniture, la protezione civile non potrà più gestire gli appalti per i grandi eventi



ASSICURAZIONI

Nasce la banca dati anagrafe testimoni e la banca dati anagrafe danneggiati, che consentiranno di ridurre i prezzi dell'Rc auto



PROFESSIONI

Sono abrogate le tariffe fisse nelle professioni regolate da un ordine, ma per la liquidazione da parte di un giudice è prevista una fase transitoria



TESORERIA UNICA

Regioni, Province e Comuni dovranno abbandonare le loro vecchie convenzioni di tesoreria per versare la liquidità nel conto unico gestito dallo Stato



PENSIONATI

Le banche dovranno introdurre il conto corrente a zero spese per i pensionati con un assegno inferiore ai 1.500 euro



NOTAI

Aumenta la pianta organica dei notai e dal 2015 sarà comunque bandito un concorso annuo. Non servirà più il notaio per chiudere un'ipoteca



IMU CHIESA

La Chiesa dovrà pagare l'Imu (ex Ici) anche sugli immobili in cui si fanno attività non esclusivamente commerciali per la frazione dove l'attività è profit



SRL PER GIOVANI

I giovani sotto 35 anni potranno costituire una società in forma semplificata (capitale sociale da 1 a 10mila euro). Il notaio sarà gratis



SERVIZI LOCALI

Nei servizi pubblici locali l'obiettivo è aumentare la concorrenza con l'obbligo di gara per le attività che valgono oltre i 200mila euro annui



BANCOMAT

Non sarà applicata dalle banche la commissione per chi paga con il bancomat il pieno dal benzinai, fino a un massimo di 100 euro



YACHT

Per evitare l'evasione fiscale e la fuga all'estero, la tassa sugli yacht diventa una imposta sulla detenzione reale della barca e non sullo stazionamento



BENZINAI

I gestori degli impianti di distribuzione di carburanti che sono anche proprietari potranno rifornirsi da qualsiasi produttore

IL DIZIONARIO DELLE LIBERALIZZAZIONI**Benzinai, rc auto, yacht oltre 140 le modifiche***Il Senato rivede anche le regole sui farmaci, arriva l'Imu Chiesa*

Professioni e farmacie. Banche e assicurazioni. Taxi e Imu per la chiesa. Ma anche trasporti e grandi eventi. Sono oltre 140 gli emendamenti approvati dalla commissione Industria del Senato al DL sulle liberalizzazioni sui 97 articoli originali che costituiscono la parte preponderante del maxiemendamento. Le modifiche reali sono state oltre 100 (i restanti sono emendamenti fotocopia). La commissione ha realizzato un vero e proprio tour de force durante l'intera settimana, con numerose sedute anche notturne. Dopo le ammissibilità che hanno sfrondato il numero degli emendamenti, i primi testi di modifica che sono stati votati risalgono al 16 febbraio (5 emendamenti approvati). La pausa del fine settimana del 18-19 febbraio è servita ai relatori per trovare intese nella maggioranza composita che sostiene il governo, quindi si è tornati al voto: 39 emendamenti approvati lunedì, 7 il 22 e poi di nuovo 2 il 24. Poi il round conclusivo e la convergenza nel maxiemendamento. Tra le novità principali, rispetto al testo di partenza, l'Imu sulle attività non esclusivamente commerciali della Chiesa, la competenza dei Comuni sull'incremento dei taxi, il quorum per l'apertura di nuove farmacie a 3.300 abitanti, lo stop alle clausole che prevedono commissioni per le linee di credito delle banche e il conto corrente a zero spese per i pensionati con assegni fino a 1.500 euro. E ancora: il concorso annuale dal 2015 per selezionare notai, l'introduzione del rating di legalità per le imprese, la riduzione automatica del premio Rc auto per gli automobilisti virtuosi, l'abolizione dell'obbligo di preventivo scritto per i professionisti.

A**ANTITRUST****La misura**

Attribuite nuove competenze all'Autorità garante della concorrenza e del mercato che si pronuncia tra l'altro sulla vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori. Nuove competenze in virtù delle quali è previsto un aumento della pianta organica dell'Antitrust, con 20 nuovi posti. Al via anche un nuovo sistema di finanziamento dell'Antitrust, alimentato dalle grandi società di capitale, che entrerà in funzione a partire dal 2013. Previsto un contributo pari allo 0,08 per mille del fatturato delle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni. Il contributo sarà versato direttamente all'Antitrust.

GRADO DI EFFICACIA**ALTO***Come è cambiata al Senato*

Rispetto al decreto del governo il Senato ha dato il via libera al contributo al funzionamento dell'Antitrust da parte delle grandi imprese e all'aumento della pianta organica. Il Senato ha inoltre attribuito alla presidenza del Consiglio la cabina di regia dell'azione di promozione della libera concorrenza.

PIÙ MERCATO**AUTORITÀ TRASPORTI****La misura**

Il decreto legge 1/2012 prevede che si avvii una regolazione indipendente per l'intero settore dei trasporti. Le competenze vengono affidate in prima battuta e per una fase transitoria all'Autorità per l'energia elettrica e per il gas che assume il nome di «Autorità delle reti». La norma impegna il Governo a presentare un disegno di legge per la costituzione di un'autorità dei trasporti. Le competenze di regolazione affidate all'Autorità prevedono le materie della modalità di accesso alle infrastrutture, della definizione delle tariffe, della definizione di incentivi della concorrenza, dell'efficienza produttiva delle gestioni, del contenimento dei costi per gli utenti. Fra le materie regolate il rilascio di licenze dei taxi (vedi voce specifica), la definizione delle tariffe autostradali e l'ipotesi di separazione proprietaria della rete ferroviaria dalla holding Fs.

GRADO DI EFFICACIA**MEDIO***Come è cambiata al Senato*

Il Parlamento ha risolto l'ambiguità del testo sulla fase transitoria con l'istituzione immediata (entro il 30 aprile) di un'Autorità per i trasporti cui saranno immediatamente trasferite le competenze regolatorie.

B

BANCOMAT AL DISTRIBUTORE

La misura

Nel quadro più generale degli interventi sulle commissioni bancarie (vedi la voce specifica) il decreto conferma la norma contenuta nella legge di stabilità 2012 del Governo precedente il pagamento con carta di credito o bancomat del rifornimento di importo inferiore ai 100 euro è gratuito sia per l'acquirente che per il venditore. E ciò almeno fino alla pubblicazione del decreto dell'Economia con cui sarà valutata l'efficacia degli interventi di riduzione delle predette commissioni.

GRADO DI EFFICACIA

MEDIO

Come è cambiata al Senato

La clausola di salvaguardia di quanto previsto dalla legge di stabilità è stata inserita con un emendamento in commissione insieme al riferimento che tale sistema durerà fino all'arrivo del decreto ministeriale

= STABILE

BENZINAI

La misura

Per ridurre il divario del prezzo italiano della benzina con l'Europa dovrà crescere il numero degli impianti self-service in stazioni di servizio polifunzionali, in grado di vendere merci e altri servizi o di integrarsi con i centri commerciali. E potranno diffondersi i gestori indipendenti, con una progressiva liberalizzazione degli approvvigionamenti dei carburanti all'ingrosso: fino al 50% dell'erogato, da subito, per gli impianti non di proprietà diretta delle compagnie petrolifere. Ma «in ogni momento i titolari degli impianti e i gestori degli stessi da soli o in società o cooperative, possono accordarsi per l'effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali canoni già pagati, dell'avviamento e degli andamenti del fatturato».

GRADO DI EFFICACIA

ALTO

Come è cambiata al Senato

Rispetto alla prima versione scompare l'obbligo di vendere un terzo degli impianti in mano alle compagnie, sostituito appunto con la "facoltà" dei gestori di accordarsi per riscattarli a equo indennizzo. Nell'ultimissima versione del decreto ricompare un certo margine di libertà di rifornirsi all'ingrosso anche per i gestori degli impianti in mano alle compagnie. E scende da 1.500 a 500 metri quadri («nel rispetto della normativa tecnica di settore») il limite per le stazioni di servizio che potranno vendere anche prodotti non oil come alimenti, bevande e giornali.

PIÙ MERCATO

C

CLASS ACTION

La misura

Si chiarisce che le posizioni degli appartenenti alla classe devono essere omogenee e non più identiche e si sottolinea la natura risarcitoria dell'azione collettiva. La modifica di maggior rilievo è però quella che fa rientrare nel perimetro della class action non solo i diritti ma anche gli interessi collettivi. Precisato anche un periodo di tempo di 90 giorni entro il quale le parti possono trovare un accordo sulla liquidazione del danno; in sua assenza procederà comunque l'autorità giudiziaria.

GRADO DI EFFICACIA

MEDIO

Come è cambiata al Senato

L'intero articolo dedicato all'azione collettiva è stato riscritto da parte del mexiemendamento approvato al Senato, cambiando la versione originaria più "minimalista" perché dedicata alla sola precisazione della natura delle posizioni fatte valere.

PIÙ MERCATO

COMMISSIONI BANCARIE

La misura

Spunta il divieto di clausole che prevedano commissioni per le linee di credito concesse dalle banche. Dovranno infatti considerarsi nulle tutte le previsioni che stabiliscano esborsi da parte dei clienti a fronte della concessione di linee di credito, dalla messa a disposizione al loro mantenimento in essere, anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido. Previsto poi il conto corrente senza oneri economici per i pensionati che hanno un assegno di importo fino a 1.500 euro.

GRADO DI EFFICACIA

BASSO

Come è cambiata al Senato

La norma, inserita con un emendamento nella fase di conversione del decreto, è stata fra le ragioni principali alla base delle dimissioni del comitato di presidenza dell'Abi mentre era in corso il voto di fiducia.

= STABILE

COPERATIVE TRA PROFESSIONISTI

La misura

Per le società tra professionisti, costituite in forma di cooperativa, il numero minimo di soci deve essere tre e non nove.

GRADO DI EFFICACIA

MEDIO

Come è cambiata al Senato

La modifica è stata introdotta in Senato.

PIÙ MERCATO

D

DEBITI DELLA PA

La misura

Arriva al traguardo un insieme di interventi per l'estinzione di alcuni crediti maturati nei confronti della Pa. Si tratta di misure per il pagamento di arretrati relativi a transazioni commerciali di acquisizione di servizi e forniture certi, liquidi ed esigibili, entro l'importo complessivo di 4,7 miliardi di euro, prevedendo peraltro la possibilità - per i creditori - di chiedere l'estinzione dei relativi crediti mediante assegnazione di titoli di Stato, nel limite massimo di 2 miliardi di euro). Viene anche previsto l'incremento delle dotazioni finanziarie per l'estinzione dei crediti per spese relative a consumi intermedi, maturati al 31 dicembre 2011, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse, entro l'importo complessivo di 1 miliardo di euro.

GRADO DI EFFICACIA

MEDIO

Come è cambiata al Senato

Nel corso di approvazione del decreto è stato anche previsto che le pubbliche amministrazioni, ai fini del pagamento del debito, siano autorizzate a "comporre bonariamente" le ragioni di credito e debito con i propri creditori tramite compensazione, cessione di crediti in pagamento, specifiche transazioni condizionate alla rinuncia a interessi e rivalutazione monetaria. La modifica al testo originario prevede inoltre che, in tali ipotesi, le controversie in corso si considerino rinunciate.

PIÙ MERCATO

E

ENI-SNAM

La misura

L'annoso dibattito sulla "neutralità" dei grandi gasdotti arriva ad un approdo. La separazione tra Eni e Snam, con la creazione di un operatore pienamente indipendente, dovrà essere pianificata nei dettagli entro il 31 maggio con un Dpcm e avvenire entro 18 mesi, garantendo "piena terzietà" sulla base del divieto di conflitti di governance. Subito vivace il dibattito sull'alchimia dell'operazione. Fa discutere l'ipotesi di un ingresso "pesante" della Cassa depositi e prestiti nella nuova società indipendente, con la ventilata possibilità di creare un'operatore unico elettricità-gas (Snam e Terna insieme). L'ipotesi sarebbe stata discussa direttamente dal Governo con i vertici dell'Eni. Contrari gli esponenti del Pdl Simona Vicari (relatrice del decreto liberalizzazioni in Senato) e Maurizio Lupi, secondo i quali la Cdp dovrebbe piuttosto impegnare le risorse per sostenere altri progetti infrastrutturali.

GRADO DI EFFICACIA

BASSO

Come è cambiata al Senato

Alla fine si è comunque scelta una formulazione più avanzata di quella che, nel testo originario, lasciava a Eni la possibilità di detenere fino al 20%. Ma il termine fissato a 18 mesi è comunque giudicato eccessivo dal Terzo Polo che teme cambiamenti di rotta con la prossima legislatura e preme per un anticipo al 31 dicembre 2012.

= STABILE

F

FARMACIE

La misura

Una farmacia ogni 3.300 abitanti, con l'apertura di quasi 5mila nuovi esercizi che saranno riservati - dopo un concorso per soli titoli - a farmacisti non titolari, titolari di farmacie rurali sussidiate e titolari di parafarmacisti. Gli under 40 potranno concorrere per la gestione associata sommando i titoli. La procedura per i concorsi dovrà concludersi entro 12

mesi (marzo 2013). Orari liberi, possibilità di sconti su tutti i farmaci pagati direttamente dai cittadini. Le parafarmacie potranno vendere i farmaci veterinari e i prodotti galenici senza prescrizione, ma anche i farmaci C che non avranno più l'obbligo di ricetta nei comuni con meno di 12.500 abitanti. Arrivano le confezioni di farmaci monodose in funzione delle patologie da trattare. Il farmacista titolare al raggiungimento dell'età pensionabile dovrà nominare un direttore responsabile della farmacia.

GRADO DI EFFICACIA

MEDIO

Come è cambiata al Senato

Aumenta da 3.000 a 3.300 il quorum farmacie/abitanti. Pianta organica virtualmente abolita. Più chance nei concorsi per i titolari di parafarmacia. Vendita nelle parafarmacie di farmaci veterinari e galenici. Abolito il «reddito minimo» garantito, a carico della categoria, per chi accetta una sede in zone disagiate.

= STABILE

FERROVIE

La misura

Tre le questioni affrontate dal decreto legge liberalizzazioni in materia ferroviaria: la separazione proprietaria della rete ferroviaria dalla holding Fs (articolo 37, comma 1); azzeramento dell'obbligo di rispettare il contratto di lavoro (articolo 37, comma 2); l'introduzione dell'obbligo di gara per l'affidamento dei servizi di trasporto ferroviario regionale (articolo 25). Sul primo punto, il Governo decide di non decidere, rinviando tutto a una relazione della nuova autorità regolatrice nel settore dei trasporti. Sul secondo viene azzerato ogni riferimento ai contratti nazionali. Sul terzo, si introduce l'obbligo di gare, salvando però gli attuali contratti fra Trenitalia e Regioni validi per i primi sei anni (e non più rinnovabili per altri sei).

GRADO DI EFFICACIA

MEDIO

Come è cambiata al Senato

Aggiustamenti più che modifiche sostanziali cambiamenti per il primo e il terzo punto. Per il contratto di lavoro è stato ripristinato un riferimento ai «trattamenti di lavoro del personale definiti dalla contrattazione collettiva svolta dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale».

= STABILE

FRODI ASSICURATIVE

La misura

Stop ai risarcimenti per le piccole lesioni non accertate dal medico legale. Previsti sconti per chi accetta di far ispezionare il veicolo (per evitare le frodi con cui si assicura per nuovo un mezzo danneggiato o addirittura non esistente) o di far montare una scatola nera che aiuta a ricostruire la dinamica degli incidenti. Previste pene da uno a cinque anni per le frodi ai danni delle assicurazioni. Nasce la banca dati anagrafe con informazioni relative a danneggiati e testimoni.

GRADO DI EFFICACIA

BASSO

Come è cambiata al Senato

Innalzate le pene per le frodi. Nuovi sono anche lo stop ai risarcimenti per i lievi danni non accertati e la banca dati anagrafe testimoni e danneggiati. Eliminata invece la norma che prevedeva una riduzione del 30% dell'importo dei risarcimenti per chi opta per un rimborso in denaro rispetto alla riparazione nelle officine convenzionate con le compagnie di assicurazione.

= STABILE

G

GAS

La misura

L'Authority per l'energia dovrà tener conto anche dei prezzi reali all'ingrosso del gas nei mercati spot europei (e non solo dei contratti a lungo termine "take or pay") per definire gli adeguamenti trimestrali dei prezzi riservati all'utenza "vincolata" (famiglie e piccole imprese ancora non transitata ai contratti sul mercato libero). Sarà reso più agevole e consistente l'accesso agli stoccaggi nazionali di gas, anche parte di quelli strategici "di riserva", sia per gli operatori concorrenti dell'Eni sia per i consorzi di consumatori.

GRADO DI EFFICACIA

MEDIO

Come è cambiata al Senato

Un emendamento dei relatori recepito prima del varo da parte del Senato prevede un monitoraggio ministero-Authority sull'utilizzo dei gasdotti esteri allo scopo di limitare il rischio di nuove "crisi del gas" come quella che nelle scorse settimane è stata causata dal taglio delle forniture dalla Russia.

= STABILE

IL DIZIONARIO DELLE LIBERALIZZAZIONI

Eni-Snam divise, srl per i giovani

Gas a prezzi europei, tesoreria unica per gli enti, tribunali delle imprese - Anticipato il via all'authority Trasporti

I

IMU CHIESA

La misura

Viene cancellata l'esenzione dell'Imposta municipale (Imu) per gli immobili della Chiesa (ma anche delle onlus, dei partiti e dei sindacati) funzionali allo svolgimento di un'attività commerciale anche se non in forma esclusiva. Ciò significa che in una clinica privata gestita da un ente ecclesiastico ma dotata di una cappella solo quest'ultima sarà esente da Imu mentre la parte restante sarà sottoposta all'aliquota del 7,6 per mille. I criteri di applicazione li ha spiegati lo stesso premier Mario Monti intervenendo in commissione a proposito delle scuole paritarie: per essere esente da Imu bisognerà assicurare le stesse condizioni di servizio offerte dallo Stato e non provvedere alla distribuzione degli utili

GRADO DI EFFICACIA

ALTO

Come è cambiata al Senato

La disposizione è stata inserita ex novo al Senato anche se in un primo momento sembrava dovesse finire nel Dl fiscale approvato venerdì scorso a Palazzo Chigi. La sua finalità è far chiudere all'Ue la procedura d'infrazione avviata dopo che era stata introdotta la relativa esenzione Ici.

A PIÙ MERCATO

M

MUTUI

La misura

Nel caso in cui le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari condizionino l'erogazione di un mutuo immobiliare alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti compagnie assicurative. Per dare ulteriore forza alla disposizione, viene modificata una norma del Codice del consumo (articolo 21 del Dlgs 206/2005) in materia di azioni ingannevoli, specificando che è considerata scorretta la pratica commerciale di una banca che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla stessa banca e all'apertura di un conto corrente presso di essa.

GRADO DI EFFICACIA

ALTO

Come è cambiata al Senato

Al cliente sarà lasciata la libertà di scegliere sul mercato la polizza vita più conveniente, che la banca deve accettare senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo (o del credito al consumo). L'Isvap provvederà a definire i contenuti minimi del contratto di assicurazione entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

PIÙ MERCATO

N

NOTAI

La misura

Previsto l'ampliamento di 500 posti della tabella che determina il numero e la residenza dei notai. Viene poi regolamentato lo svolgimento di una serie di concorsi per complessivi 1.550 posti da completare entro il 2014. Disciplinato anche nel dettaglio l'obbligo di presenza nella sede del Comune assegnatogli per almeno 3 giorni alla settimana; ammessa la possibilità di apertura di una sede secondaria nel medesimo distretto notarile.

GRADO DI EFFICACIA

MEDIO

Come è cambiata al Senato

La norma non è stata modificata da parte del Senato.

= STABILE

P

PREVENTIVI DEI PROFESSIONISTI

La misura

Si stabilisce che il professionista deve comunicare al cliente la complessità dell'incarico con tutte le informazioni relative agli oneri da sostenere sino al momento della conclusione del mandato; da fornire anche gli estremi della polizza professionale. In ogni caso, un preventivo di massima dovrà dettagliare voce per voce gli importi dei costi comprensivi di tutte le spese da sostenere con un'attenzione particolare per la complessità dell'incarico da portare a termine.

GRADO DI EFFICACIA

MEDIO

Come è cambiata al Senato

Il Senato ha parzialmente annacquato una norma che in una versione originaria prevedeva la rilevanza disciplinare per il professionista che non forniva il preventivo al cliente; lasciata per strada anche la necessità della forma scritta.

G MENO MERCATO

PROTEZIONE CIVILE

La misura

La protezione civile non potrà più gestire i grandi eventi. La norma cancella dal decreto Tremonti del settembre 2001 (che organizzava la Protezione civile) il comma che attribuiva appunto al Dipartimento anche la competenza nella gestione degli appalti dei grandi eventi. Il provvedimento è stato inserito tra le misure per la tutela della concorrenza nel settore degli appalti, per la trasparenza nella gestione dei grandi eventi e per la limitazione dell'utilizzo delle procedure di secretazione di contratti di opere, servizi e forniture.

GRADO DI EFFICACIA

ALTO

Come è cambiata al Senato

La norma non era contenuta nella versione originaria del decreto del governo

PIÙ MERCATO

R

RATING DI LEGALITÀ

La misura

Le imprese operanti su tutto il territorio nazionale che avranno messo in atto comportamenti virtuosi per combattere la criminalità organizzata si vedranno attribuire un rating del quale verrà tenuto conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, ma anche nei casi di accesso al credito bancario. Il compito di elaborare quello che la norma definisce rating di legalità viene assegnato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che deve procedere però raccordandosi con i ministeri della Giustizia e dell'Interno. L'Antitrust ha anche il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie al perseguimento dell'obiettivo di introdurre principi etici nei comportamenti aziendali.

GRADO DI EFFICACIA

ALTO

Come è cambiata al Senato

La norma, che riprende una proposta del delegato di Confindustria per i rapporti con le istituzioni preposte al controllo del territorio Antonello Montante, non era contenuta nel decreto del Governo.

PIÙ MERCATO

RC AUTO

La misura

Gli agenti assicurativi dovranno offrire ai clienti informazioni sulle offerte di almeno tre diverse compagnie assicurative, non appartenenti ai medesimi gruppi. Per il mancato adempimento dell'obbligo è prevista una multa tra i 1.000 e i 10mila euro. Per gli automobilisti virtuosi sarà automatica la riduzione del premio dell'Rc auto «nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto». Agli automobilisti virtuosi dovrà essere inoltre riconosciuta la stessa tariffa su tutto il territorio nazionale. E i rimborsi per incendio e furto della vettura saranno più veloci, perché non legati al rilascio del certificato di chiusura inchiesta.

GRADO DI EFFICACIA

MEDIO

Come è cambiata al Senato

Abbassata la multa per gli agenti assicurativi che si sottraggono all'obbligo delle tre offerte Rc auto. Nuova anche la riduzione automatica del premio Rc auto per gli automobilisti virtuosi e la velocizzazione dei tempi per i rimborsi legati a incendio e furti della vettura.

= STABILE

S

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

La misura

Molte misure per rafforzare il grado di competizione dei mercati di servizi pubblici locali: la soglia massima per l'affidamento in house ridotta da 900mila a 200mila euro, introduzione del price cap per le tariffe; definizione entro giugno da parte dagli enti locali dei bacini di utenza da portare almeno alla scala provinciale; previsione di un'analisi di mercato prima di affidare un servizio in esclusiva.

GRADO DI EFFICACIA

ALTO

Come è cambiata al Senato

L'impostazione di fondo è rimasta e la norma resta largamente positiva. L'Anci è riuscita però a far passare un emendamento che attenua l'obbligo di costituire bacini di utenza almeno provinciali. In casi opportunamente motivati, la scala provinciale potrà essere derogata tornando a bacini comunali.

G MENO MERCATO

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

La misura

Via libera alle società professionali con l'ingresso di soci di capitale che però non potranno superare il limite del 33% sia per quanto riguarda il numero sul totale della compagine sociale (nelle cooperative minimo di tre) sia per la misura di capitale apportata. Nel caso i limiti non vengano rispettati ed entro sei mesi le proporzioni non siano state ripristinate, la società dovrà essere cancellata dall'Albo. Obbligatoria la stipula di una polizza per coprire i rischi da responsabilità civile e assicurata la possibilità di opporre il segreto professionale ai soci di capitale

GRADO DI EFFICACIA

ALTO

Come è cambiata al Senato

La norma è stata ampiamente modificata dal Senato che ha meglio precisato le caratteristiche della società professionale; inizialmente era stato indicato che l'incarico poteva essere svolto solo dal professionista

= STABILE

SRL PER I GIOVANI

La misura

Inserito nel Codice civile l'articolo il 2463-bis con il quale è prevista per i giovani al di sotto dei 35 anni la possibilità di costituire una società a responsabilità limitata in forma semplificata. Sarà obbligatorio il passaggio dal notaio ma non sono previste spese. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritti di bollo e di segreteria. Basterà un capitale iniziale di un euro. Resta il nodo dei finanziamenti e dell'accesso al credito bancario da parte delle nuove società.

GRADO DI EFFICACIA

ALTO

Come è cambiata al Senato

In commissione è stata eliminata la possibilità di redigere l'atto costitutivo tramite scrittura privata. Inoltre nel testo della commissione viene specificato che il capitale sociale deve essere comunque inferiore a 10mila euro.

MENO MERCATO

T

TARIFFE PROFESSIONISTI

La misura

Le tariffe professionali, abrogate ufficialmente, che erano state cancellate a tutti gli effetti, sopravvivono per altri 120 giorni, in attesa che il ministero della Giustizia metta a punto i parametri che dovranno servire da punto di riferimento sia per la liquidazione giudiziale sia per il compenso dovuto al professionista. Entro il medesimo arco di tempo dovranno anche essere determinati gli indici per gli oneri e le contribuzioni alle casse professionali, tenendo conto della necessità di salvaguardarne l'equilibrio finanziario anche per il lungo periodo.

GRADO DI EFFICACIA

MEDIO

Come è cambiata al Senato

Il Senato ha adattato l'originaria previsione di una cancellazione tout court con una continuità degli importi per fare fronte alle incertezze dei tribunali nella determinazione degli onorari da corrispondere ai professionisti.

= STABILE

TAXI

La misura

Toccherà alla costituenda Autorità dei trasporti il compito di monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti. Una volta acquisito il preventivo parere dell'Autorità, spetterà ai Comuni e alle Regioni il potere di provvedere all'adeguamento del servizio taxi, nel rispetto di specifici principi. A partire innanzitutto dal contestato aumento del numero delle licenze, la cui necessità verrà stabilita in rapporto a realtà comunitarie comparabili, dopo un'istruttoria su costi e benefici anche ambientali e in relazione a comprovate e oggettive esigenze di mobilità e alle caratteristiche demografiche e territoriali.

GRADO DI EFFICACIA

ALTO

Come è cambiata al Senato

A stabilire nuove licenze saranno, dunque, i Comuni e le Regioni. Questo in base alle analisi della nascente Autorità dei trasporti, che dovrà limitarsi a fornire un parere non vincolante, che se disatteso potrà essere impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo del Lazio.

MENO MERCATO

TESORERIA ENTI LOCALI

La misura

Sin dalla sua versione originaria il decreto 1/2012 stabilisce che Regioni ed enti locali trasferiscano alla tesoreria statale tutte le giacenze di cassa. A eccezione però dei mutui, dei prestiti e di qualsiasi altra forma di indebitamento non sorrette da un contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato. Il versamento deve avvenire in due tranches: il primo, pari al 50% delle disponibilità, doveva essere effettuato entro il 29 febbraio; il restante 50% dovrà essere trasferito entro il 16 aprile

GRADO DI EFFICACIA

BASSO

Come è cambiata al Senato

Tutti gli emendamenti volti a recepire le richieste delle autonomie e a modificare la norma sono stati respinti. Un ordine del giorno della lega ha chiesto al governo di restituire agli enti locali almeno gli interessi. Una soluzione del genere potrebbe arrivare con una modifica in Parlamento al DI fiscale

= STABILE

TIROCINIO

La misura

Si prevede innanzitutto una forma di compenso per il tirocinante che dovrà essere corrisposta in via forfettaria, dopo i primi 6 di svolgimento, a titolo di rimborso spese. Ma il tirocinio potrà anche essere svolto nei primi 6 mesi in università, dopo la stipula di una convenzione oppure, anche integralmente, presso le pubbliche amministrazione, anche in questo attraverso la stipula di un'intesa preventiva. Escluse comunque le professioni sanitarie.

GRADO DI EFFICACIA

MEDIO

Come è cambiata al Senato

Palazzo Madama ha fondamentalmente rispettato l'impianto originario di una misura che il Governo ha voluto per rendere più ampie le possibilità di svolgimento dell'"apprendistato" professionale. Nuova la misura sul compenso.

= STABILE

TRIBUNALI DELLE IMPRESE

La misura

Apri i battenti il Tribunale delle imprese. Lo scopo dichiarato è di snellire, in tutta una serie di casi relativi all'attività aziendale, i tempi della giustizia civile. Il Governo ha scelto di utilizzare a questo scopo le attuali sezioni specializzate in proprietà industriale e intellettuale, che si trasformeranno in sezioni ad hoc in materia di impresa. Il perimetro delle competenze è vasto e comprende, fra l'altro, le controversie in materia di diritto d'autore e quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Ue. Le sezioni specializzate sono poi chiamate a occuparsi delle cause e dei procedimenti relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati.

GRADO DI EFFICACIA

MEDIO

Come è cambiata al Senato

I tribunali delle imprese avranno sede in ogni capoluogo di Regione. La Valle d'Aosta farà riferimento a Torino e nascerà una sezione specializzata in materia d'impresa anche presso il tribunale e la corte d'appello di Brescia. Trovano spazio nel perimetro di interesse anche i contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una società o quando una di esse partecipi al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.

= STABILE

Y

YACHT

La misura

Cambia la tassa sulle barche: non più sullo stazionamento in un porto italiano ma sul possesso. Per gli importi sono previsti dieci diversi scaglioni. Si va dagli 800 euro annuali per le barche più piccole, con scafo lungo dai 10,01 ai 12 metri, ai 4.440 per le unità tra i 20,01 e i 24 metri fino a un massimo di 25mila euro per imbarcazioni con scafo superiore ai 64 metri.

GRADO DI EFFICACIA

BASSO

Come è cambiata al Senato

La norma uscita dal Senato non era contenuta nella versione originaria del decreto del governo. È una novità assoluta che modifica l'articolo 16 del decreto Salva-Italia (201/2011).

= STABILE

LA RIVOLTA IN VALSUSA - Alta velocità senza pace

Monti: oggi vertice a Palazzo Chigi

Ancora blocchi - No Tav nella sede del Pd - Perino: «Sono stato picchiato» - GLI SCONTRI/La protesta si allarga in molte città, dopo gli scontri notturni. Cinque poliziotti feriti, un arresto tra i manifestanti

TORINO - La protesta No Tav, ieri, si è fatta sentire, forte, a Torino e nelle principali città italiane. Il presidente del Consiglio, Mario Monti, ha convocato per oggi pomeriggio a Palazzo Chigi una riunione «sui lavori per l'asse ferroviario Tav Torino-Lione, per verificarne lo stato di avanzamento nelle necessarie misure di sicurezza». Mentre a partire dalle 21 di ieri sera i manifestanti sono tornati a occupare l'autostrada A32, la Torino-Bardonecchia, dopo l'assemblea che si è svolta a Bussoleno nel pomeriggio. In blocco, circa 1.500 attivisti hanno eretto sbarramenti e barricate all'altezza della galleria di Prapontin. Altro blocco, poi, all'altezza di Venaus. A Torino, ieri, la protesta è partita esattamente alle 18, come annunciato dal Movimento No Tav. Prima un capannello di pochi manifestanti, poi qualche centinaia di persone che si sono riunite sotto la sede Rai di via Verdi, per bloccare il traffico in via Rossini, prima di riversarsi in via Po e piazza Vittorio, dando vita a un corteo che ha raggiunto, in un'ora, la stazione di Porta Nuova, con il temporaneo blocco del traffico treni. Proteste e blocchi, poi, in tutta Italia. Cortei non autorizzati si sono svolti a Bolo-

gna – con il blocco della tangenziale – e a Roma, dove il movimento ha occupato, nel pomeriggio, la sede del Pd. Manifestazioni a Brescia, in piazza della Loggia e poi alla stazione, dove è stato bloccato un treno. Tensioni a Milano, con un corteo di 200 manifestanti, nei pressi della Stazione centrale. Disordini in Calabria, in provincia di Cosenza, con l'occupazione dei binari e il blocco di due treni. Stessa scena a Napoli. Cortei di protesta anche a Bergamo e a Trieste. Oltre 300 i manifestanti a Firenze, con disagi sul traffico, manifestazione a Genova, con un centinaio di attivisti davanti alla stazione Brignole, ad Ancona, Perugia, Alessandria, Trento, Padova. Bloccata nel pomeriggio, in Sicilia, l'autostrada Palermo-Catania. Alla riunione di Palazzo Chigi, oggi, parteciperanno il ministro dell'Interno Cancellieri, quello dello Sviluppo economico Corrado Passera, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Antonio Catricalà e il Commissario straordinario Mario Virano, a capo dell'Osservatorio della Torino-Lione. Durante l'incontro al Viminale di ieri, Cancellieri ha parlato di rilancio di forme di dialogo con le comunità locali a patto che finiscano le ostilità. L'inter-

vento del Viminale ha puntato con forza al senso di responsabilità delle istituzioni locali, a cominciare dai sindaci dissidenti. «Raccogliamo – commenta Sandro Plano, presidente della Comunità montana Valli di Susa e Sangone – la disponibilità al dialogo, se ci sarà confronto noi siamo pronti». Da qui bisogna ripartire, sul fronte dei sindaci No Tav. «Viviamo la situazione degli scontri con grandissimo senso di frustrazione e di impotenza», racconta Nilo Durbiano, primo cittadino di Venaus. «La nostra, la posizione della stragrande maggioranza dei sindaci contrari all'opera – aggiunge – è una posizione istituzionalista, nel rispetto delle regole e delle procedure. L'Osservatorio tecnico ha esaurito la sua funzione, serve un tavolo politico di confronto». La sensazione è che resti forte il dissenso di una parte dei sindaci e della popolazione vassina all'opera. Ma, allo stesso tempo, che si sia consumata una separazione tra la parte "antagonista" del Movimento, che ha occupato strade e binari, e la parte più legata alle comunità della Valsusa. Lo si comprende anche attraverso le dichiarazioni della giornata. In mattinata lo stesso Plano dichiara: «C'è di tutto in un movi-

mento, da Askatasuna agli scout: è un'onda, difficilmente pilotabile e noi non siamo in grado di decidere. Posso solo dire che oggi sento aria di tensione, fortissima». Non siamo in grado di pilotare il movimento, ripete Plano durante la giornata. I fatti, in qualche modo, gli hanno poi dato ragione. La A32, liberata la scorsa notte durante le operazioni di sgombero che hanno provocato 29 feriti tra le forze dell'ordine e molti contusi anche tra gli attivisti – tra loro anche Alberto Perino, leader dei No Tav – e l'arresto di un manifestante, Federico Cambursano, 33 anni, è rimasta aperta per tutto il giorno fino alla nuova occupazione di ieri sera. Ha fatto discutere, in giornata, il video dell'irruzione delle forze di polizia in un locale. La Questura di Torino, in una nota, ha invitato «coloro che hanno riscontrato danni riferibili all'intervento della forza pubblica contro i presidi dei manifestanti No Tav» a presentare documentazione presso gli uffici per chiedere il risarcimento danni. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Filomena Greco
Maria Chiara Voci**

Incontro al ministero dell'Interno. Esecutivo e istituzioni piemontesi chiedono alle comunità locali di superare ogni contrapposizione pregiudiziale

Linea dura del Viminale contro i violenti

IL SINDACO/Piero Fassino ha parlato di incontro «molto positivo con la piena sintonia tra Governo, Regione, Provincia e città di Torino»

ROMA - La strategia del Viminale per fronteggiare la protesta violenza in Val di Susa non cambia. Anzi, casomai ci fosse qualche incertezza, il ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri l'ha fugata in modo definitivo: «La violenza non sarà tollerata, non si può giustificare. Dopo di che con i sindaci siamo pronti a qualsiasi tipo di dialogo, ma l'opera va avanti, non ci sono dubbi su questo». Il modello di gestione dell'ordine pubblico in queste situazioni, uno dei tratti distintivi della gestione di Antonio Manganelli a capo del dipartimento di pubblica sicurezza, resta dunque immutato. Con un'avvertenza che il ministro dell'Interno fa intendere: d'ora innanzi ogni violazione della legalità sarà punita. Senza eccezioni, insomma. Un messaggio che

arriva netto anche per fugare la sensazione, magari infondata, che il guanto di velluto abbia prevalso sul pugno di ferro anche in qualche situazione in cui occorreva invece non cedere. Ieri il ministro Cancellieri ha incontrato il vice ministro delle Infrastrutture, Mario Ciaccia, il presidente del Piemonte, Roberto Cota, il presidente della Provincia di Torino, Antonio Saitta, il sindaco di Torino, Piero Fassino, insieme al capo della Polizia e al comandante generale dei carabinieri, Leonardo Gallitelli. Al termine è stato confermato l'impegno per la realizzazione dell'alta velocità in Val di Susa, un «investimento di valore nazionale ed europeo» che porterà a «un significativo miglioramento ambientale», dice in una nota il Viminale. Go-

verno e istituzioni piemontesi chiedono alle comunità locali di superare «ogni forma di contrapposizione pregiudiziale». Peraltro, si sottolinea, «il tracciato e le modalità dell'investimento sono stati in questi anni ampiamente ridefiniti proprio per tenere conto delle istanze delle comunità locali». Uno degli obiettivi è rompere il fronte finora compatto del territorio nell'opposizione all'opera. Si può esplorare, per esempio, una mediazione con la parte più moderata nel popolo No Tav. Una delle ipotesi è di accelerare lo sblocco delle compensazioni per i Comuni interessati dal tracciato. Il governatore Cota ha posto al Viminale la questione «di cercare di capire da dove arrivano i finanziamenti per i gruppi che protestano. Non è - afferma - gente della Val

di Susa. La maggioranza della popolazione della Valle è a favore della Tav». D'accordo il presidente della Provincia di Torino: «Tutti i Comuni francesi e la maggioranza di quelli italiani - ha detto - non hanno espresso opposizioni all'opera. Rappresentano una popolazione, Torino e Lione compresi, che supera i 2 milioni e mezzo di abitanti, mentre la popolazione dei Comuni contrari è di poco superiore ai 30mila abitanti». Il sindaco Fassino ha parlato di incontro «molto positivo in quanto ha riconfermato la piena sintonia tra Governo, Regione Piemonte, Provincia e Città di Torino». © RIPRODUZIONE RISERVATA

M. Lud.

Modello francese/1. Regione, Confindustria e Ance ieri hanno incontrato i vertici della società Vinci

Il Veneto va avanti con l'idea dell'Alta velocità «fai da te»

L'ESEMPIO/L'esperienza transalpina interessa una ferrovia lunga 302 km, per un investimento totale di 7,8 miliardi, con 3,8 reperiti dal partner privato

VENEZIA - Modello francese per l'alta velocità in Veneto. Dopo la proposta lanciata lo scorso giugno a Casale sul Sile, Treviso – in un convegno intitolato «La Tav ce la facciamo da soli» – ieri il Gruppo di lavoro costituito da Regione Veneto, Confindustria e Ance regionale ha incontrato i vertici della società Vinci, concessionaria della tratta ferroviaria francese A-VTours-Bordeaux. Si tratta della prima esperienza europea di linea veloce realizzata con il concorso della finanza privata. L'esperienza francese interessa una ferrovia lunga 302 chilometri, per un investimento totale di 7,8 miliardi dei quali 6,2 per lavori di costruzione, con 3,8 reperiti dal partner privato in cambio di una concessione di 50 anni.

«Non si tratta di una esperienza del tutto sovrapponibile alla nostra – spiega Franco Miller, delegato alle Infrastrutture di Confindustria Veneto – ma gli spunti di interesse ci sono. I tempi sono maturi per la Milano-Venezia, e le ripercussioni di un'opera simile parlano da sole: un'ora e 40 minuti per collegare Venezia e Milano, 47 minuti fino a Verona, con la possibilità di togliere dalle strade auto e merci, generando qualità della vita ed economia dei trasporti. L'esperienza francese ci incoraggia. Le aperture del Governo sul coinvolgimento della finanza privata, con la predisposizione di un apposito disegno di legge da parte del viceministro Ciaccia, ci dimostrano che avevamo visto bene. In questa fase di scar-

sità di risorse l'uso dei project bond potrebbe essere poi un ulteriore strumento innovativo per garantire risorse finanziarie private». Dall'incontro è emersa una serie di problematiche che si porranno per la futura Verona-Padova. In particolare, l'importanza dei rapporti con le Ferrovie dello Stato, degli aspetti relativi al tracciato e alle modalità di esercizio e dei canali di finanziamento nazionali ed Ue da utilizzare per reperire le risorse di parte pubblica. Per il presidente di Ance Veneto, Luigi Schiavo, «è ormai chiaro a tutti quanto il trasporto di merci e persone sia prioritario, e sta emergendo un'ampia condivisione su questo progetto. Nell'ultimo quadriennio gli investimenti pubblici per infrastrutture in Veneto si

sono pressoché dimezzati. Il ricorso a nuovi strumenti di finanziamento e ai capitali privati non è dettato da una necessità contingente, ma è un modus operandi che si consoliderà. Il tavolo per la Tav è un laboratorio che può essere replicato per altre infrastrutture». I tempi? Per il coordinatore del Tavolo di lavoro Silvano Vernizzi, della Regione Veneto, «l'obiettivo è presentare la relazione di sintesi alla Regione Veneto entro il prossimo giugno, per poter avviare successivamente il confronto col Governo per dare corpo all'infrastruttura». © RIPRODUZIONE RISERVATA

Barbara Ganz

Modello francese/2. La norma "Cantieri-Sviluppo-Territorio" si regge solo su 200mila euro l'anno

La legge a sostegno della zona fatica a produrre i suoi effetti

LE RICHIESTE/Il governatore Cota ieri ha ricordato che dal Governo si attendono ancora le prime risorse promesse per il nodo ferroviario metropolitano

In Francia è una legge nazionale, con tanto di piano per la distribuzione delle risorse, stimate in 24,3 milioni, per mitigare l'impatto dei cantieri della Torino-Lione. La Démarche Grand Chantier, il metodo di accompagnamento delle opere pubbliche, testato per la prima volta con la realizzazione del tunnel della Manica, ha già prodotto in parte i suoi effetti durante lo scavo delle tre discenderie esplorative, portando benefici diretti alla Rhone Alpes in termini di impiego di manodopera e fornitori locali e di sgravi fiscali. Per il governo d'Oltralpe, il meccanismo rappresenta la risposta per garantire la competitività ai territori attraversati da grandi infrastrutture, con azioni che vanno dalle compensazioni ambientali all'indennizzo fondiario, dalla formazione allo sviluppo di progetti per il rilancio di turismo ed economia. Tutt'altra musica in Italia. Qui, a recepire il sistema francese è intervenuta, lo scorso anno, una legge regionale (la n. 4/2011), a cui ha lavorato l'assessore ai Trasporti, Barbara Bonino, ma che si regge sulle risorse (poche) che possono essere reperite senza un sostegno diretto dello Stato. La norma, che si chiama Cantieri-Sviluppo-Territorio, è stata approvata ad aprile e in un anno non ha prodotto risultati significativi. Si regge su 200mila euro l'anno: il minimo indispensabile per far funzionare il meccanismo normativo. «Il Comitato di pilotaggio che detta gli indi-

rizzi per disegnare il piano delle azioni di accompagnamento della Torino-Lione è operativo da fine 2011 – aggiorna sullo stato dell'arte l'assessorato regionale ai Trasporti -. Al tavolo siedono Regione, Provincia e Osservatorio tecnico». A fianco lavora una segreteria, a cui fanno capo una serie di tavoli tematici, per approfondire quali saranno, con il tunnel di base, le attività da mettere in campo per la formazione, l'occupazione di manodopera locale, il trattamento dello smarino prodotto dagli scavi, la comunicazione dei lavori. «Proprio partendo dai principi della Demarche – ha spiegato, più volte, l'assessore Barbara Bonino – Ltf ha deciso, ad esempio, già nella fase dei cantieri della

Maddalena, di coinvolgere maestranze locali, per i lavori minori», quelli di contorno allo scavo affidato alla cordata di Cmc. Troppo poco per vincere un dissenso radicato contro la Torino-Lione. Anche perché, come lo stesso presidente della Regione, Roberto Cota, ha ricordato oggi al termine dell'incontro al Viminale, dal Governo si attendono ancora le prime risorse promesse, ormai da anni, per il funzionamento del nodo ferroviario metropolitano. Circa 20 milioni, su un pacchetto di 300 complessivi a cui partecipa anche la Regione, che sono fondamentali per dare un segnale di presenza alla Valle.

Maria Chiara Voci

Dl semplificazioni

Più facile ricaricare le vetture elettriche

ROMA - Installazione facilitata per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, limiti agli autotrasportatori e stretta sui guidatori con il "foglio rosa". Sono alcune delle novità introdotte ieri in Parlamento al decreto semplificazioni. Che ha subito però un rallentamento e non arriverà in Aula prima di martedì. Per giunta privo delle due modifiche più attese: l'allungamento da sei mesi a un anno del permesso di soggiorno per gli immigrati che hanno perso il lavoro e l'estensione alle Pa locali e alle authority del tetto alle retribuzioni dei dirigenti pubblici. Entrambi

i punti rischierebbero, infatti, di incappare nella tagliola dell'inammissibilità dopo i ripetuti richiami del capo dello Stato, Giorgio Napolitano, a evitare la prassi dei decreti omnibus. Come conferma Oriano Giovannelli (Pd) che, insieme a Stefano Saglia, è relatore del provvedimento: «L'emendamento sui manager lo abbiamo istruito ma molto probabilmente non se ne farà niente per la sua inammissibilità manifesta». Un tema questo che ha monopolizzato gran parte della discussione di ieri visto che sette proposte su una quindicina presentate dai relatori sono state re-

spinte in base a criteri di ammissibilità. Questa circostanza, abbinata all'ostruzionismo della Lega, ha portato le commissioni Affari costituzionali e Attività produttive a interrompere l'esame arrivate all'articolo 35 (su 63 complessivi). La votazione sui circa 300 emendamenti che ancora restano riprenderà martedì mattina così da permettere già nel pomeriggio l'approdo in assemblea del Dl. Con 24 ore di ritardo rispetto alla tabella di marcia originaria. Passando alle novità introdotte ieri spiccano le due destinate agli autotrasportatori (revisione ogni anno

anziché due della scatola nera dei camion e cancellazione dell'albo per le imprese che per oltre due mesi restano senza autoveicoli adibiti al trasporto merci) e uno per gli automobilisti (divieto per il conducente minorenne di guidare in autostrada o di notte nella corsia di sorpasso). Oltre alla citata semplificazione delle procedure per l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Eugenio Bruno

Finanza locale. Licenziato il decreto

Fondo di riequilibrio, budget a 6,8 miliardi

Licenziato definitivamente in Conferenza Stato Città (si veda il Sole 24Ore di ieri) il decreto che determina l'ammontare del fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2012: poco più di 6,8 miliardi di euro. L'importo è la somma algebrica degli effetti prodotti dalle norme a partire dal 2009. Rispetto alla fiscalizzazione dei trasferimenti operata nel corso del 2011, il fondo per quest'anno subisce effettivi tagli a opera della Finanziaria 2010 per un importo pari a 118 milioni di euro, l'effetto della riduzione di 2,5 miliardi definito dall'articolo 14 del DI 78/2010 e l'ultima decur-

tazione di 1,45 miliardi stabilita dall'articolo 28 comma 7 del DI 201/2011. Per arrivare alla cifra definita dal decreto, occorre poi tenere conto delle compensazioni con altre entrate iscritte nei bilanci locali nel 2011. Nel dettaglio, il fondo sperimentale cresce per effetto dell'articolo 2, comma 6 del Dlgs 23/2011 che fa tramontare l'addizionale comunale all'energia elettrica (dal valore complessivo di 680 milioni di euro circa) e della compartecipazione Iva, sospesa dallo stesso decreto «salva Italia». Passando alle riduzioni, 3,2 miliardi verranno meno per effetto del comma 17

dell'articolo 13 del DI 201/2011. L'importo, totalmente compensato dall'Imu secondo le stime governative, è la somma degli 1,627 miliardi indicati direttamente nel comma 13 e degli 1,6 miliardi dell'Irpef sui redditi fondiari assorbita dal l'imposta municipale e che nel 2011 ha alimentato il fondo sperimentale di riequilibrio. L'entità dell'importo da compensare e l'incertezza delle stime fornite dal dipartimento delle finanze, ha spinto il Governo a definire nel decreto, dopo un serrato confronto con l'Anci, il timing dei necessari passaggi successivi derivanti dall'attuazione del decreto

Monti. Entro luglio, una volta acquisiti i versamenti effettivi della nuova imposta municipale tramite F24, il Governo si impegna a rettificare la distribuzione delle spettanze, fermo restando l'importo complessivo del fondo stesso. L'ulteriore e definitiva rettifica si avrà solo a febbraio del 2013, sulla base del gettito reale prodotto dall'imposta. Ora si attende il del decreto al Viminale che si occuperà della prima ripartizione delle risorse. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Nicola Tommasi

Sviluppo frenato. Oggi a Roma la presentazione del rapporto sugli impianti bloccati o contestati

L'Italia paralizzata da Nimby

In stallo 331 opere: discariche, rigassificatori, elettrodotti, ferrovie - I DATI/Le maggiori opposizioni riguardano il comparto elettrico (il 53,5% del totale), seguito dai sistemi per il trattamento dei rifiuti - IN PANNE/Secondo i promotori dell'Osservatorio, nel 2011 i nuovi casi sono stati 163 con un aumento del 3,4% sul 2010

No per 331 volte. Che siano discariche, rigassificatori, impianti elettrici non importa. La settima edizione dell'Osservatorio Nimby Forum che il Sole 24 Ore anticipa – verrà presentato oggi a Roma – fotografa un paese pieno di falle, ma soprattutto in stallo. Per la buona causa dell'ambiente? Non necessariamente. E poi chi ha detto che proteggere l'ambiente e favorire la crescita siano obiettivi in contraddizione? Il ministro Corrado Clini ha le idee chiare sul punto e va avanti con il suo impegno «a fare in modo che le strategie per lo sviluppo sostenibile siano un'infrastrutturazione per le politiche di crescita dell'Italia». Ridurre le emissioni, per esempio «è un obiettivo non solo ambientale, ma anche di miglioramento della qualità della vita», dice. Ma sono molti altri i settori in cui intervenire: «Le fonti rinnovabili, la mobilità sostenibile, il trasporto merci, la chimica verde, politiche imprenditoriali eco-friendly», elenca. È un pensiero e un approccio ben lontano da quello della politica locale che, a destra e a sinistra, indistintamente, ormai da qualche anno ha

preso a cavalcare la sindrome Nimby, ovvero Not in my backyard. Insomma se proprio ci sono progetti che devono andare avanti, che siano legati alle energie pulite o alla mobilità, che sia una pala eolica o una linea ferroviaria alta velocità non importa, basta che siano a debita distanza. E non c'è bisogno che il progetto sia partito o stia partendo: la sindrome Nimby parte nel 51% dei casi per progetti non ancora autorizzati e spesso allo stato di mere ipotesi. Di questo passo l'Italia si blocca, come racconta la cartina del Nimby forum di fianco che non è disegnata con la tecnica dei pallini ma è piena di pallini che rappresentano i progetti contestati: nel 2011, come detto, sono diventati 331 e cioè il 3,4% in più rispetto al 2010. Di questi ben 163 sono i casi emersi nel 2011, mentre gli altri 168 sono ormai casi cronici, presenti nel database di Nimby ormai dal lontano 2004. Dentro c'è di tutto, non solo i progetti che possono essere associati a ciò che produce inquinamento acustico, visivo, ambientale, ma anche quelli legati alle energie verdi: le tratte dell'alta velocità sono l'esempio più

chiassoso di questi ultimi giorni, ma non mancano rigassificatori, inceneritori, cementifici, impianti di raffinazione, centrali termoelettriche, parchi eolici, impianti a biomasse sparsi per tutta l'Italia. Anzi entrando nel dettaglio le maggiori contestazioni sono per il comparto elettrico: i 177 impianti per la produzione di elettricità rappresentano il 53,5% sul totale delle opere rilevate nel corso della settimana edizione del Nimby forum. L'altro grande capitolo oscuro per i Nimby sono gli impianti per il trattamento dei rifiuti speciali e industriali: sono 48 e sono il 14,5%, in netto calo rispetto allo scorso anno. Sono stabili al 10% i temovalorizzatori, mentre aumentano dal 5 al 7,3% le discariche che nessuno vuole. La comunicazione in tutti i casi, nel bene e nel male, sembra un'arma potentissima. Un esempio arriva da Trento dove «venne fatta una campagna sulla raccolta differenziata e sul riciclo che ha portato a un raddoppio in 2 anni: la raccolta differenziata è infatti passata dal 24 al 48%», ricorda Alessandro Beulcke, presidente di Aris, l'associazione che promuove l'Osservato-

rio Nimby forum. Sono storie note perché spesso si impongono sulle prime pagine della stampa locale e nazionale, la fonte attraverso cui il Nimby forum misura il grado di tensione. Messe insieme però restituiscono l'idea di un paese bloccato «dalla politica di corto respiro – interpreta Beulcke –. Oggi però abbiamo l'occasione di un governo tecnico che dovrebbe disinteressarsi al consenso elettorale a cui sono invece molto interessati i politici locali. E quindi prendere decisioni tecnicamente corrette». A guidare il fronte della protesta non ci sono più i Comitati che sono il 18,9%, in calo dal 25,4% del 2010, ma i soggetti politici locali che si fanno promotori di contestazioni nel 26,7% dei casi. L'ultimo anno, però, ha portato l'attenzione su un fenomeno nuovo, quello delle Smart city europee e italiane «città come snodi di sostenibilità e innovazione, fondati su una reale condivisione delle scelte con i cittadini», continua Beulcke. Potrebbe essere questa la via per abbandonare la strumentalizzazione politica delle legittime preoccupazioni della cittadinanza «a favore di un autentico per-

corso di partecipazione che è il più efficace antidoto contro la sindrome Nimby», dice Beulcke. Il volume di quest'anno lancia il messaggio con le interviste a tre sindaci, quello di Roma, Gianni Alemanno, quello di Torino, Piero Fassino e quello di Milano, Giuliano Pisapia. Il coinvolgimento e la comunicazione, dunque. Corretta, tecnica, però. Insomma «quella che non si fa in Italia dove l'informazione scientifica è per gli addetti

ai lavori e non viene pensata in chiave divulgativa», spiega Beulcke. Sulla scia della non conoscenza o della conoscenza sommaria però i timori si moltiplicano, spesso senza ragione. Al primo posto nella classifica del Nimby forum c'è la paura per il possibile impatto sull'ambiente dell'opera con il 29,1%. Al secondo ci sono le preoccupazioni per l'eventuale incidenza sullo stile e la qualità della vita dei cittadini, dovuta al ru-

more, agli odori, all'effetto negativo sul mercato immobiliare (22,4%). E poi la burocrazia e i problemi dovuti a carenze procedurali legati all'iter autorizzativo e allo scarso coinvolgimento dei soggetti interessati (19%). Nei coni d'ombra normativi e burocratici non mancano i politici che tessono fili di riflessioni che vanno avanti anni. I rigassificatori sono un esempio molto chiarificatore. Beulcke cita il caso del governatore siciliano

Raffaele Lombardo e del rigassificatore di Priolo «dove c'è un progetto che va avanti da 6 anni. L'impresa ha passato tutte le autorizzazioni possibili ma dopo 6 anni si attende il decreto regionale e Lombardo dice che ha bisogno di prendersi tempo per riflettere». E il paese si blocca. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Cristina Casadei

Vacilla a Palazzo Madama il contributo di solidarietà: un dirigente invoca la clausola speciale

C'è un trucco nei tagli al senato

Stipendi ridotti, ma i soldi persi in busta si possono recuperare

La domanda adesso è: quanto tempo durerà ancora il taglio agli stipendi? Perché è vero che il senato nel 2010 ha deciso, rinunciando all'autonomia di cui gode, di applicare ai propri dipendenti le ritenute previste per tutti gli altri travet dalla manovra Tremonti: taglio del 5% dello stipendio per la quota che eccede i 90 mila euro annui, del 10% per la parte over 150 mila. Ma è anche vero che nella delibera di recepimento, il consiglio di presidenza si è riservato il potere di cancellare il balzello, anzi di restituire ai diretti interessati quanto è stato sottratto. Insomma si taglia nell'immediato, ma si introduce anche un sistema che consente di eliminare o modificare in meglio il trattamento «con efficacia retroattiva». Una delibera, quella adottata dal consiglio di presidenza, con la sua bella clausola paracadute, finora rimasta nel chiuso dei cassetti e che un dirigente di Palazzo Madama ha imbracciato nelle scorse setti-

mane come una clava per demolire il contributo forzoso. Il ricorso ha percorso le vie della magistratura interna e, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, è stato respinto. Ma le motivazioni addotte dal ricorrente erano tutt'altro che peregrine e ora più di un senatore dubita che si possa resistere ancora per molto. Perché c'è una delibera che parla chiaro e che, dal momento che è stata fatta, non può essere ignorata. L'errore, o il trucco, sarebbe nel manico. Il taglio è stato previsto per tutte le pubbliche amministrazioni dal decreto 78 del 2010, una delle manovre correttive dei conti pubblici dell'ex ministro del tesoro, Giulio Tremonti: vista l'eccezionalità della crisi economica e finanziaria, gli emolumenti dei burocrati sono sottoposti a un contributo di solidarietà del 5 e del 10%, dal 2011 fino al 2013. Il senato, così come la camera, sono fuori dal perimetro di azione della legge dello stato, ma entrambi i presidenti dei due rami del

parlamento, rispettivamente Renato Schifani e Gianfranco Fini, decidono di adeguarsi. Ciascuno fa la propria delibera. Palazzo Madama conta circa 960 dipendenti e il bilancio del 2011 conteggia grazie alla leve del contributo forzoso un risparmio di 9,5 milioni di euro per il 2011, che sale a 11,5 milioni nel 2012 per diventare 14 milioni nell'ultimo anno di sacrifici. Il consiglio di presidenza però prima decide di adeguarsi al resto dello stato e poi decide di introdurre una clausola di salvaguardia a tutela solo dei propri dipendenti che hanno notoriamente salari molto più alti della media del pubblico impiego. La clausola prevede che qualora nell'ordinamento dovessero essere abrogate, modificate o attuate in senso più favorevole ai dipendenti di altre amministrazioni le norme sui tagli, le disposizioni restrittive di palazzo saranno «conseguentemente abrogate, modificate o diversamente attuate con decreto del presidente del se-

nato, con efficacia retroattiva». E a gennaio scorso è arrivato il ricorso che chiede il rispetto della clausola: perché il decreto legge n. 1 del 2012 del governo Monti ha previsto che Monopoli e Agenzie fiscali possano derogare al decreto 78, autofinanziandosi attraverso il fondo di posizione o di risultato, evitando così le decurtazioni. Ed è ora quindi che i tagli finiscano anche al senato. Anzi che siano restituiti tutti i prelievi forzosi pregressi, chiede il ricorrente. Ma non se ne farà nulla, l'amministrazione ha resistito. Del resto, con le polemiche sui doppi incarichi dei ministri, su quanto guadagnano i parlamentari, che i tagli alle indennità li hanno fatti da tempo ma sono sempre nel mirino delle contestazioni, e le prime pagine sul tetto agli stipendi dei superburocrati fissato da Monti, non c'è il clima giusto.

Alessandra Ricciardi

Vuoi vedere che anche in Italia sta cambiando l'aria?

Sindaco di centrodestra si scusa per una foto che vilipende Napoli

Dai «forza Vesuvio» della Liga Veneta degli albori, alle scuse ufficiali del sindaco padano al primo cittadino di Napoli. La storia di Mestrino (Pd) dice come anche il Carroccio veneto sia cambiato in tutti questi anni. È accaduto che nel comune di 16mila abitanti, guidato da un sindaco di centrodestra, eletto a capo di una lista civica di sapore «venetista», si sia scusato col suo omologo, e per giunta dipietrista, sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, perché sul sito del municipio era comparsa una foto che poteva mettere in cattiva luce la città partenopea. Di corredo a un avviso che riguardava l'importanza della raccolta differenziata dei rifiuti, qualche

ignoto impiegato comunale aveva sentito il bisogno di pubblicare una foto del Vesuvio visto da una montagna di rifiuti. Non si sa come ma, lunedì scorso, a palazzo San Giacomo, sede del municipio napoletano, un consigliere d'opposizione, il pidiellino Stanislao Lanzillotti, ha notato il fatto e lo ha denunciato in pieno consiglio comunale, sollevando l'indignazione bipartisan di tutti i suoi colleghi. Come riportato dal Gazzettino, Lanzillotti ha dichiarato di sentirsi offeso «perché si fa dell'ironia su un dramma» e ha parlato di «messaggio subliminale», quasi che l'impiegato mestrinese avesse voluto dire ai suoi concittadini: «Se non fate la differenziata, finirete così».

Insomma una pedagogia alla buona, forse un poco rozza e sospetta di un filo di vecchio razzismo. Sta di fatto che anche De Magistris s'è indignato, perché sul punto della fine dell'emergenza, ha fatto polemiche persino con il ministro Corrado Clini, che sfidò a venire a vedere di persona le strade partenopee. Contattato da qualche cronista mentre in aula, a Napoli, s'alzavano alte le grida dell'indignazione, Marco Valerio Pedron, primo cittadino mestrinese, s'è scusato prontamente e ha fatto rimuovere la foto sciagurata. «Si è trattato di un errore di un giovane dipendente», ha spiegato direttamente alla segreteria di de Magistris non riuscendo a contattarlo personalmente

perché impegnato proprio in consiglio, «ma non c'è stata alcuna volontà di strumentalizzare quello che è stato un grande problema per la città di Napoli». E pronunciate da uno che, il 25 aprile dell'anno scorso, festa della Liberazione, aveva fatto sostituire le bandiere italiane con quelle del Leone di San Marco, generando non poche polemiche, le scuse sono certamente suonate ancora più credibili. Di fatti la rettifica, ieri, gli è valsa la comprensione istantanea del sindaco arancione - «era un falso che lo esponeva a una vicenda giudiziaria», ha chiosato - e un invito a Napoli.

Francesco Stammati

Tar Lazio: non rileva la mancata comunicazione del comune

Il terreno diventa edificabile L'Ici va pagata in ogni caso

Il contribuente è tenuto a pagare l'Ici su un'area edificabile anche se il comune non lo ha informato delle variazioni apportate allo strumento urbanistico e non ha comunicato il cambio di destinazione del terreno. Lo ha affermato la commissione tributaria regionale del Lazio, sezione XIV, con la sentenza n. 49 del 31 gennaio 2012. Dunque, per i giudici d'appello, è ininfluenza che l'amministrazione comunale non abbia dato comunicazione al proprietario del terreno dell'attribuzione della natura di area fabbricabile, non essendo specificamente prevista una sanzione ad hoc. È escluso che la mancata comunicazione del cambiamento urbanistico possa avere un'incidenza sugli obblighi di dichiarazione e versamento dell'imposta, che sono autonomamente disciplinati dalla normativa contenuta nel decreto legislativo 504/1992. In effetti, l'articolo 31, comma 20 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003) ha posto a carico dei comuni l'onere di informare il contribuente, qualora vengano apportate delle variazioni agli strumenti urbanistici. Quando gli enti attribuiscono a un terreno la natura di area fabbricabile, sono obbligati a darne comunicazione al contribuente, a mezzo posta, con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza. Il mancato rispetto di questo adempimento da parte del comune, però, non

comporta alcuna conseguenza in ordine agli obblighi che incombono sul contribuente: il tributo sull'area, ex lege, è comunque dovuto. Nei casi in cui l'amministrazione comunale non abbia provveduto a comunicare, formalmente, il cambio di destinazione del terreno, e il contribuente viola l'obbligo di dichiarazione e di versamento, si può ritenere che ricorra una causa di non punibilità, in base a quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 472 del 1997. Occorre infine precisare che l'articolo 31 non ha alcuna efficacia retroattiva. Pertanto, l'obbligo di comunicazione riguarda solo i cambi di destinazione dei terreni attuati a decorrere dal 1° gennaio 2003. Un

fondo utilizzato a scopo agricolo può acquisire la natura edificabile anche nel caso in cui non vengano adottati dei piani particolareggiati. È ormai pacifico che l'Ici sia dovuta se l'area è inserita in un piano regolatore generale adottato dal consiglio comunale, ma non approvato dalla regione. L'articolo 36, comma 2 della legge 248/2006 dispone che un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale deliberato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'emanazione di strumenti attuativi.

Sergio Trovato

LAVORO E PREVIDENZA

Comuni, prestazioni sanitarie rivalutate: maternità a 324

Rivalutate le prestazioni dei comuni a favore delle famiglie. Per l'anno 2012 l'assegno mensile di maternità passa da euro 316,25 (anno 2011) a euro 324,79; quello per il nucleo familiare, sempre su base mensile, da euro 131,87 (anno 2011) a euro 135,43. I limiti Ise per il diritto alle prestazioni sono fissati, rispettivamente, in euro 33.857,51 (euro 32.967,39 nel 2011) e in euro 24.377,39 (euro 23.736,50 nel 2011). Lo spiega l'Inps nella circolare n. 29/2012, a seguito dell'aggiornamento dei dati alla variazione dell'indice Istat (+ 2,7, come da Comunicato

pubblicato sulla GU n. 39/2012). **Assegno nucleo familiare.** Spetta ai nuclei familiari italiani e comunitari su richiesta da presentarsi al comune di residenza che decide sul riconoscimento mentre al pagamento provvede l'Inps. Spetta a due condizioni: nel nucleo devono essere presenti almeno tre figli minori e il valore dell'Ise (indicatore situazione economica) del nucleo familiare non deve superare una certa soglia che, per il 2012, è dunque fissata alla misura di 24.377,39 euro. L'importo dell'assegno mensile per il 2012 è pari a 135,43 euro; pertanto su base annua (13

mensilità) quest'anno varrà 1.760,59 euro. Perché la famiglia possa aver diritto all'intera prestazione è richiesto, inoltre, che il valore Ise non superi l'importo pari alla differenza dell'Ise previsto per il diritto alla prestazione e la misura dell'assegno su base annua: quindi euro 22.616,80. **L'assegno di maternità.** Spetta alle donne, cittadine italiane, comunitarie o straniere in possesso di carta di soggiorno per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento. Per tutti gli eventi ricadenti nel 2012, l'assegno vale complessivamente 1.623,95 euro, ossia euro 324,79 euro

per cinque mensilità. La prestazione va richiesta al comune di residenza entro sei mesi dall'evento (nascita, affidamento o adozione); spetta in misura intera se non so percepiscono altre indennità di maternità obbligatoria, in caso contrario si ha diritto alla quota differenziale. Per il diritto occorre che il nucleo familiare, con riferimento a quello standard di tre componenti (altrimenti il dato va riparametrato), possieda un Ise non superiore a euro 33.857,51.

Carla De Lellis

In Conferenza stato-città l'intesa sui criteri di ripartizione del fondo di riequilibrio

Enti locali, i tagli prendono forma

Le risorse 2012: 6,8 mld per i comuni e uno alle province

Il fondo di riequilibrio dei comuni si alleggerisce di circa un miliardo e mezzo di euro rispetto al 2011. Sono queste le cifre con cui i sindaci dovranno fare i conti nella programmazione dei bilanci 2012. Istituito dal federalismo fiscale che ha mandato in soffitta i vecchi contributi erariali, il fondo per i comuni è alimentato dal gettito dei tributi immobiliari e nel 2012 varrà 6,8 miliardi di euro: 1,57 miliardi in meno rispetto all'anno scorso quando il Viminale staccò ai sindaci un assegno di 8,37 miliardi (più 2,89 miliardi a titolo di compartecipazione Iva). Per le province invece il fondo debutta quest'anno e sarà pari a 1,039 miliardi di euro, ossia lo 0,60% di compartecipazione Irpef. Si tratta di cifre ufficiali perché i decreti con l'ammontare delle risorse e i criteri di riparto hanno ricevuto il via libera ieri in Conferenza stato-città. Ma sui fondi dei sindaci pesa l'incognita Imu che interverrà a correggere in eccesso o

in difetto il totale dei cespiti. Il decreto «Salva-Italia» (dl n.201/2011) ha infatti previsto un meccanismo compensativo (art. 13, comma 17) per rendere neutrale l'introduzione dell'Imu. Per i comuni che dall'Imposta municipale propria avranno un maggior gettito è prevista un'ulteriore detrazione sul fondo, mentre in caso di perdita di risorse sarà previsto un incremento. La partita vale, nel complesso, 1.627 milioni. Per questo l'accordo approvato ieri in stato-città prevede la possibilità di rivedere la quantificazione del fondo (che sarà pagato ai comuni in tre rate, entro la fine dei mesi di marzo, maggio e ottobre 2012) a partire dal prossimo mese di luglio quando saranno disponibili dati più aggiornati sull'Imu e in particolare le cifre sui pagamenti dell'acconto tramite modello F24. In occasione del pagamento della terza rata del fondo, e quindi a ottobre, sarà operato il conguaglio sulla base delle nuove stime di distribuzione

dell'Imu rese note a luglio. Mentre a febbraio 2013 le cifre saranno ulteriormente corrette sulla base del saldo di dicembre. Nell'intesa sottoscritta tra enti locali, ministero dell'interno e Mef viene anche determinato l'importo dei trasferimenti che non saranno colpiti dalla falcidia della manovra di Mario Monti che da sola vale 1,450 miliardi in meno. I trasferimenti indenni da riduzione in quanto non fiscalizzabili ammontano per i comuni a 731,79 milioni di euro, mentre per le province a 13,4 milioni. Ma i tagli non finiscono qui. Perché a quelli di Monti, che colpiscono indifferentemente comuni grandi e piccoli, vanno aggiunti quelli previsti nel 2010 da Giulio Tremonti: 2,5 miliardi per i comuni (questa volta solo per gli enti con più di 5.000 abitanti) e 500 milioni per le province da applicare con criterio proporzionale rispetto alle risorse finanziarie attribuite nel 2011. Anche su questo la Conferenza stato-città ha trovato l'ac-

cordo fissando al 19,49% la percentuale di riduzione (rispetto alle somme attribuite nel 2011 a titolo di federalismo fiscale e trasferimenti erariali) che ciascun comune dovrà applicare per conoscere le risorse disponibili quest'anno. Per le province, come detto, il fondo di riequilibrio 2012 vale 1,039 miliardi (l'Upi avrebbe voluto fosse incrementato di ulteriori 7 milioni di euro). Sarà ripartito sulla base dei seguenti criteri: -50% in proporzione alle spettanze virtuali al 1° gennaio 2012; -40% in base al gettito della soppressa addizionale provinciale all'energia; -5% in base alla popolazione residente; -5% in base all'estensione territoriale. L'Upi avrebbe voluto incrementare leggermente (dal 5 al 7%) il peso della variabile territoriale, riducendo al 38% quello della soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica.

Francesco Cerisano

ENTI LOCALI

Piccoli sconti sul Patto 2011.

Ma gli enti inadempienti passano da 49 a 84

È stato firmato e a breve dovrebbe essere pubblicato sulla Gu il decreto del Mef che autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al Patto di stabilità interno per l'anno 2011. Il provvedimento arriva al capolinea con grande ritardo (lo schema era stato licenziato dalla Conferenza Stato, Città ed autonomie locali poco prima di Natale; si veda ItaliaOggi del 30 dicembre) e ad esercizio ampiamente scaduto, realizzando, di fatto, una piccola sanatoria per gli enti più in difficoltà (si veda l'altro articolo in pagina). Chi, invece, era già allineato con il proprio obiettivo non ha più modo di utilizzare i maggiori spazi per pagare le (tante) fatture ferme e realizzerà un "risparmio" che, per di più, non potrà essere recuperato l'anno prossimo. Lo strumento è quello previsto dall'art. 1, c. 122, della l. 220/10, come sostituito dall'art. 7, c. 5, del d. lgs. 149/11: in base a tale disciplina, il Mef autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti in regola con il Patto per un importo complessivamente pari al taglio operato a carico degli enti che nell'anno precedente (in questo caso, il 2010) sono risultati inadempienti. Chi non rispetta il Patto, infatti, incappa in un taglio (a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio – che, con il federalismo fiscale a re-

gime, sarà sostituito dal fondo perequativo – ovvero sui trasferimenti erariali) quantificato in ragione dell'entità dello sfioramento realizzato ma, comunque, non superiore al 3% delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. L'importo degli effetti finanziari delle sanzioni per i 48 comuni che non hanno rispettato il Patto 2010 è risultato pari a 10.038.090 euro, mentre l'unica provincia inadempiente ha ceduto al banco 1.388.943 euro. Per distribuire tali somme, sono stati utilizzati meccanismi analoghi a quelli del dPCM che, a marzo, ha ripartito agli enti locali i 480 milioni stanziati dall'art. 1, c. 93, della l. 220/11. Nel caso dei comuni, si è scelto di circoscrivere la misura ai soli enti con meno di 10.000 abitanti (vale la rilevazione Istat al 31 dicembre 2009): per questi enti, l'obiettivo del Patto 2011 non può superare il 5,14% delle spese correnti medie 2006-2008 (il dPCM di marzo fissava la soglia al 5,4%). Per le province si considera, invece, l'incidenza percentuale della riduzione dei trasferimenti, operata con il decreto del Ministero dell'interno del 9 dicembre 2010, sulla media delle spese correnti 2006-2008: laddove tale rapporto sia superiore al 7%, esse riducono il proprio obiettivo di un importo pari alla somma dei valori ottenuti moltiplicando la popo-

lazione per 0,068 e Al fine di acquisire i nuovi obiettivi, gli enti interessati devono accedere al sistema web nel sito internet ufficiale <http://pattostabilitainterno.tesoro.it>, richiamare (dal menù "Rilevazione modello") il modello obiettivi in "variazione" e dare conferma. Province e comuni hanno già completato, entro il 31 gennaio scorso, il monitoraggio relativo al quarto trimestre, ma l'appuntamento decisivo per stabilire chi sono stati i buoni ed i cattivi nell'esercizio appena concluso è fissato al prossimo 31 marzo, quando ciascun ente dovrà inviare al Mef (esclusivamente a mezzo raccomandata) la certificazione del saldo conseguito sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria. Nel 2011 il Patto ha fatto 84 vittime: Aumentano i casi di sfioramento del Patto, anche se si tratta pur sempre di numeri modesti. In molti casi, però, il rispetto formale del vincolo nasconde forti criticità gestionali. Secondo le informazioni raccolte da ItaliaOggi, nel 2011 il numero di enti locali che non è riuscito a rispettare il proprio obiettivo di Patto è quasi raddoppiato rispetto al 2010, passando da 49 (48 comuni e 1 provincia) a 84 (83 comuni e 1 provincia). Si tratta di dati ancora incompleti e provvisori, che le

amministrazioni potranno ancora rettificare prima di certificare (entro fine marzo) il proprio risultato finale e che non hanno potuto tenere conto dei bonus, peraltro modesti, distribuiti dal Mef grazie alle sanzioni applicate a chi ha sfiorato il Patto lo scorso anno (si veda l'altro articolo in pagina). Essi, tuttavia, presentano più di un profilo di interesse. In primo luogo, colpisce, in generale, l'elevata compliance rispetto alle regole del Patto: gli enti inadempienti, infatti, rappresentano poco più del 3% dei circa 2.500 enti soggetti. E se, come detto, si tratta di una percentuale più elevata di quella registrata lo scorso anno, il confronto con il 2009 è assai più lusinghiero, perché allora i cattivi furono più di 200. C'è, però, un rovescio della medaglia: come noto, molti degli enti sono costretti, per rispettare il Patto, a rallentare fortemente la dinamica gestionale ed, in particolare, i pagamenti sul titolo II della spesa relativi agli investimenti. È questa la criticità più rilevante, ben più problematica delle pur diffuse pratiche elusive del Patto, sui cui si è concentrata, con particolare attenzione, la circolare n. 5/2012 della Ragioneria generale dello Stato (si veda Italia Oggi del 24 febbraio).

Matteo Barbero

LE VITTIME DEL PATTO 2011

Regione	Comuni	Province
Abruzzo	1	0
Basilicata	0	0
Calabria	12	1
Campania	13	0
Emilia	3	0
Lazio	0	0
Liguria	0	0
Lombardia	23	0
Marche	0	0
Molise	1	0
Piemonte	3	0
Puglia	5	0
Sardegna	0	0
Sicilia	11	0
Toscana	2	0
Umbria	1	0
Veneto	8	0
TOTALE	83	1

Fonte: rilevazione di *ItaliaOggi*
(dati provvisori e incompleti)

Impossibile applicare al pubblico impiego il dlgs di attuazione della normativa comunitaria

Interinale più facile. Non nella p.a.

Riforma fuori gioco. Servono esigenze eccezionali e temporanee

Le modifiche alla somministrazione di lavoro o lavoro interinale approvate la settimana scorsa dal governo non si applicano alla pubblica amministrazione. Lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/104/Ce relativa al lavoro tramite agenzia interinale introduce una rilevante novità, che può fungere da potente propulsore per il rilancio della somministrazione di lavoro. Si consente, infatti, di assumere attraverso somministrazione tutti i lavoratori percettori da almeno sei mesi di un ammortizzatore sociale anche in deroga, nonché i soggetti «svantaggiati», senza applicare la cosiddetta «causalità», prevista dall'articolo 20, comma 4, del dlgs 276/2004. Tale ultima disposizione, simmetrica alle disposizioni contenute nel dlgs 368/2001 sul lavoro a tempo determinato, ammette la somministrazione di lavoro a tempo determinato, solo «a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore». Nel caso, però, dei percettori di ammortizzatori e di lavoratori svantaggiati (come ad esempio, disoccupati di lunga durata, giovani che da sei mesi non hanno un lavoro regolare, donne in reinserimento lavorativo, over 50, migranti), l'utilizzatore della somministrazione potrà avviare una missione di lavoro senza dover evidenziare la sussistenza di una delle cause giustificative previste dalla norma. Tale facilitazione all'utilizzo del lavoro somministrato, però, non pare possa applicarsi al datore di lavoro pubblico. Osta all'estensione della possibilità di avviare somministrazioni anche in assenza di cause giustificative quanto prevede l'articolo 36, comma 2, del dlgs 165/2001, ai sensi del quale «per rispondere a esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti». In altre parole, perché la pubblica amministrazione possa

avvalersi di forme flessibili di lavoro, qual è la somministrazione, occorre comunque che sussistano esigenze «temporanee ed eccezionali». Il decreto legislativo di riforma della somministrazione non estende i suoi effetti al datore di lavoro pubblico, nonostante la disciplina della somministrazione contenuta nel dlgs 276/2003 sia direttamente applicabile al lavoro pubblico, a causa dell'evidente contrasto tra l'eliminazione della causalità e la disposizione del richiamato articolo 36, comma 2, del testo unico sul lavoro pubblico. Occorre ricordare che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del dlgs 165/2001 il rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche è regolato anche dalle norme del codice civile e dalle altre norme sul lavoro dell'impresa, fatte salve, però, le diverse disposizioni contenute nel medesimo dlgs 165/2001. Oltre tutto, nel corpo dello schema di dlgs di recepimento della direttiva comunitaria sul lavoro interinale si stabilisce che gli utilizzatori dei lavoratori somministrati abbiano l'obbligo di

informarli dei posti vacanti, così che i lavoratori somministrati possano aspirare a ricoprire un posto di lavoro a tempo indeterminato, al pari dei dipendenti dell'utilizzatore medesimo; ma lo schema di decreto legislativo fa espressamente salva la disposizione di cui all'articolo 35, comma 3, lettera a), del dlgs 165/2001, che ribadisce il principio costituzionale dell'accesso agli impieghi pubblici mediante procedure selettive. È un altro indice dell'applicabilità della riforma al lavoro pubblico: infatti, il decreto punta molto sulla possibilità di trasformare il lavoro da somministrato in lavoro dipendente a tempo indeterminato, eventualità impossibile a verificarsi nella pubblica amministrazione. Tuttavia, allo scopo di evitare elusioni o fraintendimenti, non sarebbe sbagliato che i ministeri del lavoro e della funzione pubblica chiarissero esplicitamente la portata della riforma per le pubbliche amministrazioni.

Luigi Oliveri

Tar Campania dà ragione a un candidato

Concorsi, prove aderenti al bando

Conoscenze informatiche? Sì, ma senza esagerare. Con la sentenza n. 491/2012, la terza sezione del Tar Campania ha accolto il ricorso presentato da un candidato, deducendo l'illegittimità del provvedimento di non ammissione alle prove orali del concorso pubblico per «coadiutore amministrativo-cat. B3» del ruolo del Consiglio Regionale della Campania, cui aveva preso parte. I magistrati amministrativi hanno, infatti, ritenuto censurabile, «in quanto viziata per eccesso di potere per illogicità manifesta», la valutazione che aveva effettuato la commissione giudicatrice, la quale, in sede di revi-

sione della prova pratica (Word ed Excel), non si era attenuta né ai parametri previsti nel bando, né tanto meno ai criteri di giudizio cui si era autovincolata. A causa della valutazione «totalmente erronea», quindi, il candidato non era riuscito a ottenere il punteggio minimo previsto per superare la prova scritta. Ma contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione resistente, secondo la quale il corretto superamento della prova contestata implicava anche la risoluzione di un problema di tipo logico, i giudici hanno chiarito che «il Bando si limitava a richiedere la conoscenza di "elementari nozioni in cam-

po informatico" e, per quanto riguardava la prova Excel, l'espletamento di una semplice "prova di calcolo"». Invece, l'amministrazione pretendeva un «percorso logico» che avrebbe richiesto «ben più che la cognizione di informazioni «elementari» del funzionamento del sistema Excel, specie se posto in relazione alle mansioni tipiche della qualifica messa a concorso». Il collegio ha ritenuto altresì erronea la valutazione della prova Word: gli errori commessi dal ricorrente nel ricopiare il testo fornito, infatti, non potevano qualificarsi come «di ortografia» o di «grammatica», ma semplicemente

di battitura, tenuto conto che tra i requisiti del bando vi era quello secondo il quale il testo doveva essere ricopiato nella sua interezza e non «con caratteri e formattazione identici». Ciò a maggior ragione sul presupposto che il corretto uso delle lettere maiuscole e minuscole o la corretta impaginazione, «lungi dall'essere ritenuti come condicio sine qua non della fedele copiatura del testo di riferimento», erano stati addirittura ritenuti elementi di favore per l'eventuale attribuzione, in via del tutto discrezionale, di un ulteriore punto aggiuntivo.

Adelaide Caravaglios

Nel milleproroghe molte novità sul personale. Ma le sezioni della Corte conti sollevano dubbi

Vigili e prof, assunzioni senza tetti

I contratti a termine non sono soggetti al limite del 50%

Le assunzioni a tempo determinato dei vigili urbani e del personale educativo e docente degli enti locali non sono soggette nell'anno 2012 al tetto del 50% della spesa del personale flessibile assunto dallo stesso ente nell'anno 2009 o, in mancanza, nel triennio 2007/2009. È questa, unitamente alla proroga per tutto il 2012 della validità delle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate dopo il 30 settembre 2003, la più importante novità dettata in materia di personale dalla legge n. 14/2012 di conversione del decreto cosiddetto milleproroghe. Con questo chiarimento viene consentita un'importante eccezione al nuovo e assai rigido limite alle assunzioni flessibili negli enti locali. Ma non vengono risolti i numerosi dubbi che la norma solleva e su cui i pareri delle sezioni regionali della Corte dei conti fin qui adottati sono assai diversificati, dubbi per risolvere i quali la sezione di controllo della Corte dei conti della Lombardia (pa-

re n. 36/2012) ha investito le sezioni riunite. È opportuno precisare subito che gli enti locali, in virtù del carattere di principio della disposizione, possono derogare al tetto di spesa fissato dall'articolo 9 comma 28, da una parte per le assunzioni a tempo determinato, con convenzioni e gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e dall'altra per i contratti di somministrazione, il lavoro accessorio, i contratti di formazione e lavoro e gli altri rapporti formativi. Tale deroga non può sicuramente operare né per aumentare la soglia massima della spesa consentita, né per introdurre eccezioni (tanto più dopo che queste sono state dettate espressamente dal legislatore), ma per prevedere che il tetto del 50% di quanto speso nel 2009 sia calcolato in modo unitario sul totale di queste voci e non in modo segmentato per singole voci e/o per i due blocchi previsti dalla disposizione legislativa. La deroga concessa per il 2012 alle assunzioni a tempo determinato dei vigili

urbani risolve il dubbio se quelle finanziate con una quota dei proventi derivanti dalla inosservanza del codice della strada sfuggano o meno al vincolo di spesa. Per la sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Toscana, parere n. 10/2012, questi oneri non devono essere inclusi nel tetto alla spesa per le assunzioni flessibili. La tesi diametralmente opposta è stata fatta propria della sezione regionale di controllo della Lombardia, parere n. 21/2012. Il chiarimento si impone comunque per una questione più ampia: se si possono escludere dal tetto di spesa tutte le assunzioni flessibili i cui oneri sono sostenuti da altre amministrazioni, dall'Unione europea o dai privati, anche alla luce della pronuncia resa dalle sezioni riunite di controllo della Corte dei conti, deliberazione n. 7/2011, per la quale ai fini della determinazione del tetto alla spesa per gli incarichi di consulenza vanno esclusi «dal computo gli oneri coperti mediante finanziamenti ag-

giuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati». Un altro punto di grande rilievo da chiarire è che cosa devono fare le amministrazioni locali, il che capita in particolare in piccoli comuni, che non hanno avuto né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, spese per le assunzioni flessibili, tanto più se le stesse sono strettamente necessarie. La sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia, parere n. 29/2012 consente agli enti di «individuare un diverso parametro che rappresenti il limite di spesa anche per gli anni successivi al 2011. L'ente locale dovrà motivare puntualmente in ordine alle ragioni che rendono necessario il ricorso a questa tipologia di spesa, motivazione rilevante anche ai fini della responsabilità espressamente prevista dal penultimo periodo dell'art. 9, comma 28, dl n. 78/2010».

Giuseppe Rambaudi

Una sentenza del tribunale di Verona sconfessa le tesi dell'Aran

Polizia municipale, indennità cumulabili

L'assegno di vigilanza non esclude la retribuzione per il disagio

Indennità di vigilanza e di disagio possono essere cumulate. Lo ha stabilito il tribunale di Verona in sede di giudice del lavoro, con sentenza 23 febbraio 2012 di condanna della provincia di Verona, che a seguito delle risultanze dei servizi ispettivi della ragioneria generale dello stato, aveva sospeso ai dipendenti destinatari dell'indennità di vigilanza il pagamento dell'ulteriore indennità di disagio. La decisione del giudice del lavoro veronese è particolarmente rilevante, perché priva di fondamento i pareri che da sempre, sul tema, esprime l'Aran. L'Agenzia nazionale per la contrattazione ha infatti ritenuto, con il parere espresso in sede di orientamenti applicativi Ral145, che «il personale dell'area di vigilanza è correttamente tutelato per la specificità delle prestazioni richieste e per l'impegno, la gravosità e le responsabilità ad esse correlate, con la particolare indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b) del Ccnl del 6/7/1995. Ci sembra evidente che la stessa indennità e il relativo importo è stato individuato tenendo conto anche degli specifici rischi o disagi che caratterizzano le prestazioni di tutti gli addetti. Consideriamo, quindi, irragionevole l'attribuzione

di una ulteriore indennità per la medesima prestazione di lavoro». Gli effetti di questo parere dell'Aran sono stati dirompenti. Esso, infatti, è stato preso come base dai servizi ispettivi per stigmatizzare l'illegittimità dei contratti collettivi decentrati che avessero previsto il cumulo tra indennità di vigilanza e disagio e delle spese derivanti. Ed è noto che i referti dei servizi ispettivi sono inviati alle procure regionali della Corte dei conti, allo scopo di attivare eventuali azioni per responsabilità amministrativa. C'è da osservare che di recente i servizi ispettivi sembrano aver mutato atteggiamento rispetto al tema. Nel volume «le risultanze delle indagini svolte dai Sifip in materia di spese di personale del comparto regioni ed enti locali» relative al 2011 si legge: «Non si può, invero, escludere a priori che taluni degli appartenenti al corpo della polizia municipale possano percepire, accanto alle indennità di vigilanza, anche quella di rischio o di disagio. Deve, a ogni buon conto, trattarsi di prestazioni che non rientrano tra quelle che possono e devono essere richieste ad appartenenti a un corpo di polizia, essendo esse, altrimenti, già retribuite attraverso l'indenni-

tà di vigilanza. Più in generale, l'indennità di rischio e di disagio non dovrebbero essere corrisposte a titolo di remunerazione aggiuntiva di quelle situazioni o condizioni che caratterizzano in modo tipico le mansioni di un determinato profilo professionale, dato che queste sono già state valutate e retribuite con il trattamento economico stipendiale previsto per lo stesso profilo». Il giudice del lavoro di Verona è ancora più netto. La sentenza rileva che il diritto al pagamento dell'indennità di vigilanza e dell'indennità di disagio trova «a propria fonte in autonome previsioni dei contratti collettivi nazionali e integrativi». Tali indennità, osserva il giudice del lavoro, «sono dirette a compensare particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, le quali non sono necessariamente coincidenti». La sentenza, dunque, smonta totalmente l'impalcatura interpretativa costruita negli anni dall'Aran rilevando che mentre l'indennità di disagio compensa particolari situazioni di lavoro concretamente connesse al modo con cui si svolge la prestazione, l'indennità di vigilanza è un riconoscimento economico discendente dal conseguimento di una particolare funzione. Quanto de-

ciso dal giudice del lavoro veronese acuisce per l'ennesima volta un grave cortocircuito, che caratterizza da troppo tempo il lavoro pubblico e la contrattazione. Infatti, vengono assunti come regole tassative di condotta o come interpretazioni autentiche i pareri dell'Aran, mentre l'interpretazione della legge è funzione rimessa esclusivamente al legislatore o al giudice. Che, spesso, contraddice radicalmente gli orientamenti «di prassi» dell'Aran, come di recente avvenuto in merito all'illegittimità del finanziamento delle retribuzioni dei dirigenti a contratto a valere sul fondo contrattuale della dirigenza. Sarebbe necessario chiarire una volta per tutte quali legittimi spazi interpretativi siano riservabili all'Aran. Ma, più importante, una volta limitate le relazioni sindacali alla sola destinazione delle risorse contrattuali e alla gestione del rapporto di lavoro, risulterebbe escludere di considerare come dannosa una gestione del fondo contrattuale che decida come destinarne le risorse, senza però violare il limite di spesa e, dunque, utilizzare illegittimamente risorse aggiuntive dei bilanci.

Luigi Oliveri

LIBERALIZZAZIONI/Nelle gare valutati i profili di tutela dell'occupazione

Servizi, gestioni più ampie

Si ad ambiti superiori al livello provinciale

Gli ambiti dei servizi pubblici locali potranno anche essere di livello superiore al territorio provinciale; nelle gare valutabile anche i profili attinenti alla tutela dell'occupazione. Sono questi alcuni dei punti sui quali incide il nuovo testo dell'articolo 25 del decreto-legge liberalizzazioni approvato ieri dal senato, dopo le modifiche in commissione industria. Una prima modifica di interesse è quella che pone un precepto alle regioni, consistente nell'organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (peraltro si tratta di una dizione che non appare nelle altre norme, riferite meramente ai servizi pubblici locali) in ambiti di bacini territoriali ottimali e di dimensione non inferiore al livello provinciale e non più «normalmente» provinciale). Le regioni potranno quindi definire ambiti diversi da quelli provinciali, attraverso un procedimento teso a coinvolgere gli enti locali, fatta salva l'organizzazione di ambiti già prevista o già avviata, con riferimento alle dimensioni già indicate o a specifiche direttive europee. Permane il potere sostitutivo del governo decorso il termine del 30 giugno 2012. L'emendamento approvato in commissione, confermato ieri dall'aula, prevede inoltre, come elemento di valutazione dell'offerta da parte degli aspiranti concessionari di servizi pubblici, la circostanza che, in sede di gara, siano stati adottati strumenti di tutela dell'occupazione. La norma assoggetta poi le società affidatarie in house agli oneri cui sono tenuti gli enti locali in tema di patto di stabilità, appalti, contratti e personale, ivi comprese le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali, ma con esclusione, nel testo della Commissione, di quelle che gestiscono servizi so-

cio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie. L'articolo 25 rafforza inoltre il parere dell'Autorità garante del mercato nel procedimento che gli enti locali devono effettuare per verificare le condizioni di affidamento in esclusiva piuttosto che di liberalizzazione dei servizi; si impone inoltre all'impresa concorrente a realizzare economie di gestione tali da riflettersi sulle tariffe o sulle politiche del personale. Ridotto da 900 mila a 200 mila euro il valore massimo dei servizi che è possibile affidare «in house»; vengono poi prorogati i termini di scadenza degli affidamenti in house, prevedendo alcune circostanziate deroghe. In particolare si prevede in alternativa alla posticipata scadenza del 31 dicembre 2012, che si può procedere all'affidamento a un'unica società in house risultante dalla integrazione operativa, di pre-

esistenti gestioni in affidamento diretto e in economia tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino. Relativamente al trasporto pubblico regionale ferroviario si fanno salvi, fino alla scadenza naturale dei primi sei anni di validità, gli affidamenti e i contratti di servizio già deliberati o sottoscritti in conformità alla normativa europea. Per il settore del trasporto pubblico locale su gomma si conferma, per gli affidamenti già in essere a norma di legge, la scadenza naturale contrattualmente prevista. Cesseranno invece alla conclusione dei lavori e all'effettuazione dei collaudi gli attuali affidamenti su infrastrutture ferroviarie, interessate da investimenti cofinanziati con risorse comunitarie.

Andrea Mascolini

Infrastrutture

In arrivo project bond per le opere

Le società di progetto e i titolari di un contratto di partenariato pubblico-privato potranno emettere project bond per finanziare singole infrastrutture o servizi pubblici; si tratterà di obbligazioni e titoli di debito nominativi da sottoscrivere da parte di soggetti qualificati. È quanto stabilisce l'articolo 41 del decreto-legge sulle liberalizzazioni nel testo modificato dal maxiemendamento del governo. L'articolo 41, norma peraltro applicabile anche alle società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto; si pone l'obiettivo di favorire il

finanziamento di una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità. Le obbligazioni e titoli di debito, nominativi, sottoscrivibili da parte di soggetti qualificati e trasferibili soltanto a tali soggetti, potranno essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario. Le modalità di attivazione delle garanzie da parte del sistema creditizio e finanziario saranno però stabilite con un decreto ministeriale (economia e infrastrutture). La norma precisa anche che la possibilità di emettere

project bond sarà consentita anche alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio, alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, nonché a quelle titolari delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, anche situati al di fuori di siti industriali. La disposizione precisa anche che l'emissione delle obbligazioni potrà avvenire anche in deroga ai

limiti previsti dal codice civile (articolo 2412 e 2483) e non si applicheranno i vincoli previsti sempre dal codice civile per la riduzione del capitale e la distribuzione di riserve. Di interesse anche la modifica (approvata con emendamento di Altero Matteoli) in cui si precisa che con il collaudo, posto in capo alla stazione appaltante, si possono proporre all'amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti.

Andrea Mascolini

L'intervento/1

Utility, sia vera riforma

Il governo Monti ha preso atto, fin dal suo insediamento, dell'importanza dell'avvio di un reale processo di liberalizzazione del settore dei servizi pubblici locali. La nostra associazione, che rappresenta le imprese private che forniscono servizi ambientali, ha accolto molto positivamente l'impegno del governo. Tuttavia, le dichiarazioni dovranno trovare un efficace riscontro nelle misure in corso di definizione dal momento che, ad oggi, sussiste un fondato e concreto rischio di un ulteriore slittamento del reale processo di liberalizzazione dei servizi pubblici locali e, in par-

ticolare, della gestione dei rifiuti urbani, contrariamente rispetto al quadro definito in sede comunitaria (volto ad agevolare il processo di industrializzazione del settore). In attesa, infatti, di conoscere la versione definitiva del testo di conversione del cosiddetto «decreto cresci-Italia», in questi giorni al vaglio del parlamento, evidenziamo con preoccupazione la presenza di alcune disposizioni che legittimerebbero, in maniera assolutamente ingiustificata, la prosecuzione degli attuali affidamenti diretti, in favore di aziende risultanti dall'integrazione operativa, a livello di ambito o bacino ter-

ritoriale ottimale, di preesistenti gestioni «in house», rinviando ulteriormente nel tempo (anche fino al 2016) la realizzazione dell'obiettivo di completa e definitiva liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici locali. In tale contesto, è facile prevedere l'adozione di misure tese proprio a procrastinare, oltre l'attuale limite gli affidamenti in house, in totale contraddizione però con lo spirito di apertura del mercato e di rilancio della fase di crescita e sviluppo dell'economia nazionale, più volte individuato dal governo come assoluta priorità. Pertanto, si rischia concretamente di depotenziare la

portata di un intervento che, nel complesso, introduce effettivi e concreti elementi di liberalizzazione del settore ma che, di fatto, determinerebbe la necessità di attendere l'adozione di ulteriori misure normative finalizzate al completamento definitivo del processo di liberalizzazione in atto. Fise Assoambiente auspica che il governo riesca a completare il processo di liberalizzazione per favorire la crescita economica del paese e produrre benefici sulla qualità dei servizi.

Elisabetta Perrotta

L'intervento/2

Tesoreria a rischio

La norma sulla tesoreria unica contenuta nel dl di liberalizzazioni prevede che le liquidità giacenti nelle tesorerie di detti enti (ad eccezione di quelle derivanti da mutui e prestiti) vengano trasferite in due tranches, ciascuna del 50% delle somme esigibili, presso la tesoreria statale. Inoltre, prosegue la disposizione normativa, qualora gli enti dispongano di somme depositate presso soggetti diversi dalle tesorerie, li devono far rientrare entro il 15 marzo per poi poterli trasferire sempre alla tesoreria statale. Da ultimo, entro il 30 giugno 2012, gli eventuali investimenti finanziari,

ad eccezione dei titoli di stato, dovranno essere smobilizzati e versati sulle contabilità speciali della tesoreria centrale. La conseguenza, quindi, sarà l'impossibilità, per regioni, province e comuni, di disporre direttamente delle proprie risorse. A parte le inevitabili implicazioni politiche di questa operazione, si pone il problema della compatibilità della norma sopra citata con l'articolo 119, comma 1, della Costituzione, in base al quale le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. La cospicua giurisprudenza della Corte costi-

tuzionale, in materia di spesa, può aiutare a capire se la normativa statale violi o meno il dettato costituzionale. Se, per un verso, il giudice delle leggi ha avallato in più di una occasione l'azione dello stato, volta a contenere la spesa pubblica incidendo sulle voci più rilevanti dei bilanci degli enti territoriali, per altro verso, ha precisato come sia impedito al legislatore statale stabilire forme e modi in cui gli obiettivi di spesa sono programmati e rappresentati. Ora sembra che la mancanza di una disponibilità diretta delle risorse da impiegare produca effetti anche sulle modalità e sulle

forme di spesa che regioni ed enti locali intendono perseguire. Che cosa accadrebbe, infatti, se il governo centrale, in nome della tutela dell'unità economica della repubblica, come recita l'articolo 35 del decreto, decidesse di ritrasferire solo una parte delle risorse? Si potrebbe ancora parlare di valorizzazione e promozione delle autonomie locali come enuncia solennemente l'articolo 5 della Carta costituzionale? Sarà interessante vedere che cosa deciderà la Consulta a seguito dell'impugnativa del Veneto.

Daniele Trabucco

Se la carica dura più di due anni, sei mesi e un giorno si calcola per intero

Terzo mandato senza scuse

Il commissariamento non blocca la sequenza

Un amministratore comunale è stato eletto alla carica di sindaco per la prima volta e tale mandato è stato interrotto dallo scioglimento del consiglio comunale, con la conseguente gestione commissariale protrattasi fino al rinnovo degli organi amministrativi; considerato che l'amministratore è stato eletto nuovamente in occasione della tornata elettorale successiva al commissariamento dell'ente locale, che il primo mandato ha avuto una durata ridotta (anche se superiore a due anni, sei mesi e un giorno) e che il primo e il secondo mandato sono stati intervallati dalla citata gestione commissariale, è ancora possibile una sua rielezione per un ulteriore mandato consecutivo alla carica sindacale attualmente ricoperta? La continuità dei due mandati consecutivi, al verificarsi dei quali l'art. 51, comma 2 del dlgs n. 267/2000 dispone la non rieleggibilità alla carica di sindaco, non viene meno per effetto dell'interposizione di una gestione commissariale. La Corte di cassazione, sebbene chiamata a pronunciarsi su un diverso caso, ha avuto modo di pre-

cisare che affinché non si configuri la condizione ostativa prevista dal citato art. 51, è necessario che il secondo mandato amministrativo sia stato seguito da una tornata elettorale alla quale il sindaco uscente non si è candidato. In particolare è stato precisato che «l'ambito di operatività del divieto (ex art. 51 cit.) è puntualmente e univocamente chiarito, nel senso della sua correlazione a una sequenza temporale caratterizzata dalla compresenza, oltretutto dell'avverbio immediatamente (già di per sé sufficiente a escludere il permanere dell'ineleggibilità oltre la tornata elettorale successiva alla conclusione del secondo mandato) anche nella incidentale (rafforzativa) allo scadere del secondo mandato, che non lascia alcun margine di dubbio interpretativo in ordine alla circostanza che per le elezioni diverse da quelle immediatamente successive alla scadenza del mandato non operi più la causa di ineleggibilità» (cfr. Corte Cass., sent.13181 del 5 luglio 2007). Nel caso in esame, considerato che tra il primo mandato elettorale (di durata ridotta ma in ogni caso superiore a due anni,

sei mesi e un giorno, poi seguito da una gestione commissariale) e il secondo non si è verificata alcuna tornata elettorale intermedia, interruttiva della sequenza temporale prevista dalla norma citata, sussiste la causa ostativa alla terza candidatura di cui all'art. 51 del dlgs n. 267/2000, atteso che, nel caso di specie, le prossime elezioni sarebbero quelle immediatamente successive alla scadenza del secondo mandato. **INCOMPATIBILITÀ. Se il sindaco di un comune con popolazione superiore a 15 mila abitanti è decaduto a seguito della sua elezione alla carica di consigliere regionale, il vicesindaco può votare in consiglio comunale fino al rinnovo del consiglio stesso?** Ai sensi dell'art. 64, comma 2, del dlgs n. 267/2000, per i comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti viene previsto che «qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, e al suo posto subentra il primo dei non eletti. Dalla disposizione in questione, si evince che il sindaco ha perduto lo

status di consigliere comunale a seguito dell'accettazione della nomina alla carica di assessore. Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del dlgs n. 267/2000, il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso dello stesso sindaco. Il Consiglio di stato, I sez., con parere n. 94/96, con riferimento alla specifica problematica prospettata in ordine alla possibilità che il vicesindaco sostituisca il sindaco quale componente, con diritto di voto, del consiglio comunale, ha precisato che «appare difficilmente concepibile che esse vengano esercitate dal vicesindaco», non essendo ammessa nel nostro ordinamento la sostituzione nelle funzioni di componente delle assemblee elettive. Il successivo parere n. 501 del 14.6.2001, emanato dallo stesso Consiglio di stato in materia di poteri del vicesindaco, non ha contraddetto la precedente pronuncia; pertanto, il vicesindaco non può esercitare le funzioni di componente, con diritto di voto, del consiglio comunale.

Una recente sentenza della Cassazione ha confermato la natura tributaria del prelievo ambientale

Privilegi mobiliari anche alla Tia

Con una recentissima sentenza della Suprema corte (Cass. n. 2320 del 17 Febbraio 2012), i giudici hanno riconosciuto esistere il privilegio di cui al terzo comma dell'art. 2752 c.c., in riferimento alla Tariffa di igiene ambientale (c.d. Tia). Questo è la massima ricavabile da tale sentenza, che sembra porre, almeno per il momento, un punto fermo sull'argomento più volte dibattuto, anche quotidianamente nei tribunali fallimentari del nostro paese. Il caso oggetto della sentenza in commento origina da una istanza per l'ammissione allo stato passivo di una procedura fallimentare, di un credito inerente alla Tia, presentata dal concessionario del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dell'area fiorentina. Tale istanza era stata rigettata dal tribunale di Arezzo a seguito di due considerazioni giuridiche compiute dai giudici aretini: la prima risiede nel fatto che la Corte di cassazione, con consolidata giurisprudenza, in particolare sulla scorta dell'ordinanza n. 3274/2006 presa a sezioni unite, aveva ritenuto escludere la natura tributaria della Tia; la seconda ragione, è da rinvenirsi nella mancata estensione «automatica» di ogni tributo locale in riferimento al dato normativo dell'art. 2752 c.c. che estende il privilegio soltanto «ai crediti per imposte, tasse e contributi dei comuni e delle pro-

vince previsti dalla legge per la finanza locale». Il rigetto dell'opposizione allo stato passivo del fallimento, veniva così impugnato innanzi alla Corte di cassazione dallo stesso gestore del servizio. Ciò sulla base di alcuni motivi, qui brevemente accennati. Ad avviso del ricorrente infatti, l'applicazione del dato letterale indicato dall'art. 2752 c.c., fa riferimento non tanto alla legislazione della finanza locale, ma bensì al sistema delle norme in senso generale; inoltre non esiste neppure, una specifica individuazione della norma a cui l'articolo accennato fa riferimento, e pertanto non si può escludere la Tia, istituita con il dlgs n. 22 del 1997, art. 49, (poi sostituito con il dlgs n. 152 del 2006, art. 238), avente caratteristiche e finalità corrispondenti a quelle della tassa smaltimento rifiuti (la Tarsu) prevista dall'art. 268 del T.u. n. 1175. La ricorrente critica la affermazione secondo la quale la Tia non avrebbe natura di tributo, evidenziando come, al contrario, essa partecipi dei caratteri che sono da sempre attribuiti alla tassa, in sostanziale continuità con la tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu); e sostenendo che ciò trova rispondenza nel disposto del dlgs n. 546 del 1992, art. 2, comma 2, (come modificato dalla legge n. 248 del 2005), che ha attribuito alla giurisdizione tributaria

le controversie relative a tale pretesa impositiva. La questione inoltre rivestirebbe profili di legittimità costituzionale delle norme indicate in violazione all'art. 3, 23, 119 della Costituzione. La Corte ragionando sul punto, ritiene che ove non si considerasse tributo la Tia, essa automaticamente si porrebbe al di fuori dell'art. 2752 c.c. dato che esso argomenta di «tributi». Invece l'orientamento ormai largamente prevalente della Corte, osservano i giudici, è nel senso che la Tia continui a rivestire natura tributaria, rientri cioè, analogamente ai contributi consortili, nell'ambito di quelle entrate pubbliche, definibili tasse di scopo, che mirano a fronteggiare una spesa di carattere generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa traggono vantaggio o che comunque determinano l'esigenza per la mano pubblica di provvedere. Non sarebbe ravvisabile, quindi, un rapporto sinallagmatico tra la prestazione dalla quale scaturisce l'onere suddetto e il beneficio che il singolo ne riceve: secondo la Corte, quindi, la Tia non trova fondamento in alcun intervento o atto volontario del privato, essendo ad essa assoggettati tutti coloro che occupano o conducono immobili esistenti nelle zone del territorio comunale, a prescindere dal conferimento dei rifiuti al servizio pubblico. Non si tratta insomma del corri-

spettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma bensì di una forma di finanziamento di servizio pubblico attraverso la imposizione dei relativi costi sull'area sociale che da tali costi ricava, nel suo insieme, beneficio: non è dato quindi individuare nella Tia caratteri sostanziali di diversità rispetto alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani che l'ha preceduta. Si ricorderà che già la Corte costituzionale (sent. n. 239/2009) aveva ritenuto, con una famosa sentenza, commentata da noi su queste stesse colonne, la Tia essere una variante della Tarsu, avente la sua stessa natura tributaria. Inoltre, la Cassazione in riferimento all'applicabilità dell'art. 2752 c.c. ha ritenuto con giurisprudenza quasi costante, che tale norma debba essere interpretata in senso estensivo, applicandola al sistema in modo che sia, «cioè diretta a individuarne il reale significato e la portata effettiva anche oltre il limite apparentemente segnato dalla formulazione testuale». Pertanto, la conclusione è che il privilegio dell'art. 2752 c.c. deve essere riconosciuto a tutti i tributi, intendendo il dato testuale «rinviare non già a una legge specifica istitutiva della singola imposta bensì all'atto astrattamente generatore dell'imposizione nella sua lata accezione».

Duccio Cucchi

La corte conti dell'emilia romagna ha messo i paletti alle procedure previste dal dl 78/2010

Le società di utility non sfuggono alle dimissioni

Lo strumento societario non costituisce una modalità obbligatoria di gestione dei servizi pubblici

La sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna della Corte dei conti ha recentemente espresso con la deliberazione n. 9 del 13/2/2012 un'interpretazione molto restrittiva dell'art. 14 comma 32 del dl 78/2010; tale interpretazione, se verrà confermata anche da altre sezioni, renderà ancora più stringenti i vincoli imposti agli enti locali di ridotte dimensioni per la dismissione delle loro partecipazioni societarie. Il parere della sezione è giunto in risposta ad alcuni quesiti del Consiglio delle autonomie locali dell'Emilia-Romagna sulla corretta interpretazione dell'art. 14 comma 32, alcuni dei quali, a dire il vero, relativi a temi già ampiamente dibattuti dalla dottrina e dalla giurisprudenza, come quello del rapporto fra tale disposizione e quella prevista all'art. 3 comma 27 e segg. della legge 244/2007; dopo alcune prime difficoltà interpretative, è infatti ormai assodato che le due disposizioni operano su piani diversi, nel senso che ogni comune deve prima verificare se una partecipazione sia strettamente necessaria al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e, in via subordinata, se possieda i requisiti dimensionali necessari per il mantenimento o se sussistano specifici casi di esenzio-

ne. La sezione dell'Emilia-Romagna nella deliberazione sopra richiamata ha ricordato innanzitutto che, salvo sussistano i casi di esclusione previsti dalla norma, i comuni con popolazione inferiore a 30 mila abitanti devono dismettere tutte le partecipazioni entro il prossimo 31/12/2012 e quelli con popolazione compresa fra 30 mila e 50 mila abitanti possono invece mantenere una sola partecipazione e dismettere le altre entro il 31/12/2013. La sezione ha poi espresso una serie di opinioni volte a chiarire l'applicazione concreta della norma nei seguenti casi: - società quotate in borsa: per i comuni con meno di 30 mila abitanti il mantenimento della partecipazione è consentito solo se ricorre uno dei casi di esclusione, mentre per quelli della fascia 30-50 mila è possibile solo se la partecipazione è l'unica detenuta; - società di gestione di Spl: lo strumento societario non costituisce una modalità obbligatoria di gestione dei Spl, ma rappresenta solo un modello organizzativo alternativo ad altre opzioni; pertanto, il fatto che una società gestisca Spl, di per sé non fa venire meno l'obbligo di dismissione qualora ne ricorrano le condizioni; - società patrimoniali: secondo la Sezione, le società costituite ai sensi dell'art. 113

commi 2 e 13 del dlgs 267/2000, alle quali è stata conferita la proprietà di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, rappresentano una modalità organizzativa superata e non più consentita dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 320 del 25/11/2011, la quale ha affermato il principio secondo cui le reti devono essere considerate beni demaniali e, in quanto tali, non possono essere conferite neanche a società interamente pubbliche, neppure in presenza di clausole statutarie di incedibilità delle quote o azioni (l'incedibilità delle quote o azioni, infatti, non implica anche l'incedibilità dei beni che costituiscono il patrimonio sociale). Sarebbe stato interessante se la sezione avesse espresso la propria opinione anche sulla necessità o meno di retrocedere la proprietà delle reti già conferite dai soci pubblici prima della sentenza della Corte costituzionale; - società di trasformazione urbana (Stu): anche in questo caso, non essendo tale tipologia societaria l'unico strumento di attuazione degli interventi di trasformazione urbana, i divieti previsti dall'art. 14 comma 32 trovano piena applicazione; - aziende speciali: sebbene l'ambito di applicazione soggettivo della disposizione sia limitato agli organismi societari, la sezione ha

rilevato che l'art. 25 comma 2 del dl 1/2012 (il c.d. «Cresci Italia») prevede che le aziende speciali e le istituzioni siano soggette agli stessi obblighi e limitazioni previste per la partecipazione societaria degli Enti locali; - consorzi di servizi fra Enti locali: non rientrano nell'ambito di applicazione soggettivo dell'art. 14 comma 32. La sezione, inoltre, ha espresso un parere anche sul significato da attribuire alla deroga contenuta alla lettera a) del terzo periodo del comma 32, per le società che abbiano il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi, ritenendo che gli anni da prendere in considerazione al 31/12/2012 siano il 2009, il 2010 e il 2011, in quanto a tale data il bilancio relativo al 2012 non risulterà ancora approvato (stante il termine previsto dall'art. 2364 comma 2 del Codice civile). Infine, un'importante precisazione giunge anche sul tema della liquidazione delle società (modalità di dismissione che si ricorda essere alternativa a quella della più semplice cessione a terzi delle partecipazioni vietate e che può essere perseguita solo qualora il comune socio sia in possesso di diritti sufficienti per deliberare lo stato in liquidazione). La sezione ha sostenuto che, in mancanza di una disciplina speciale che regoli le modalità di di-

smisione delle società pubbliche, si deve ritenere applicabile la disciplina comune prevista agli artt. 2484 e seg. del codice civile. Peraltro, non sarà possibile trasferire gli elementi attivi (immobilizzazioni e crediti) e passivi (debiti) dal patrimonio della società a quello del comune socio, in quanto ciò contrasterebbe sia con la disciplina codicistica, che non prevede alcuna «confusione» fra il patrimonio della società e quello del socio, sia con il principio secondo il quale delle obbligazioni sociali risponde solo la società con il proprio patrimonio.

Alessandro Manetti

Passa il grande scippo ai Comuni del Nord

Nel decreto sviste ed errori ma anche favori alle lobby Garavaglia: «Altro che crescita. Noi siamo molto preoccupati, qui rimangono tutti all'asciutto perché tutta la liquidità va al centro. L'unica liberalizzazione è il federalismo» Grida vendetta la misura sulla Tesoreria unica che toglie agli Enti locali e alle Regioni 9 miliardi di euro. Il rischio è che finiscano a Roma, capitale in crisi di liquidità

Un imbroglio. A voler essere generosi un pasticcio pieno di contraddizioni. Centodiciotto articoli fitti fitti di norme nelle cui pieghe si nascondono mille tranelli, concessioni, favori, sviste. Ma di liberalizzazioni non c'è quasi nulla se si escludono dal novero le norme bandiera che magari servono al premier per fare bella figura all'estero. Almeno per il momento. Quello che invece non manca sono i lacci e laccioli per aziende e famiglie. Proprio così: ad aumentare sono gli adempimenti, la burocrazia, le cartacce. Grida vendetta la norma che prevede il prelievo da parte della Tesoreria unica dei ricavi custoditi dagli enti locali e dalle Regioni. Nove miliardi di euro scippati al territorio per nutrire l'ingordigia della macchina centralista. Una misura che è come una condanna per il federalismo e che, dopo la denuncia della Lega Nord, ha spinto fino quasi alla rivolta Comuni, Province e Regioni già pronte a far presentare alla Consulta una valanga di ricorsi Massimo Garavaglia - comporta innanzi tutto meno interessi attivi. La Banca d'Italia dà l'1%, i contratti in essere davano 1,5%-2%-3%, quindi è una perdita secca». Ma non è l'unica conseguenza negativa: «se saltano i contratti di tesoreria sono problemi - spiega Garavaglia - Un conto è il contratto tra ente locale e banca: ti lascio i soldi, tu mi dai servizi e mi dai i quattrini quando ne ho bisogno, perché gli stipendi li pago sempre, i tributi li prendo qualche volta durante l'anno. Oggi gli enti locali si finanziano a tassi di favore, domani pagheranno dal 4,5% in su una perdita. E non vorremmo che i quattrini che gli enti locali gli danno a qualcuno venga in mente di dare i soldi a Roma perché è in rosso di liquidità». Il problema alla fine più pressante però «riguarda la liquidità che togliamo ai territori. Togliere nove miliardi di euro alle agenzie distribuite su tutto il territorio significa togliere liquidità a famiglie e imprese. Nove miliardi fanno cento miliardi in meno per le imprese, che si aspettano

dalle regole di Basilea 3, che sono per essere operative, un 30% di credito in meno e in più gli togliamo altri cento miliardi di liquidità». Tra gli scempi del decreto c'è poi l'articolo 27 bis che obbliga le banche a cancellare ogni commissione sui debiti. Una cantonata, dice Garavaglia, che per primo l'ha scoperta e denunciata. «Dando l'ok all'emendamento del Pd - spiega Garavaglia - sulle commissioni bancarie si rischia di creare danni enormi al sistema creditizio. Tali danni si tradurranno in maggiori interessi e ulteriore stretta al credito. Una cosa è evitare costi eccessivi e non giustificati per famiglie e imprese e un altro è eliminare per legge una fonte di ricavo per il sistema bancario». La norma ha fatto saltare sulle sedie lo stesso presidente dell'Abi, Giuseppe Mussari s'è dimesso. Nel decreto non mancano poi le misure che fanno da specchio per le allodole. E' il caso dei conti correnti gratuiti per i pensionati fino a 1500 euro. Mica è così: solo la tenuta del conto è

gratis ma tutti gli accessori no: dalle carte ai libretti dell'assegno. Strumenti che diventano indispensabili per poter gestire il conto. Insomma poveri pensionati gabbati due volte: prima gli tagliano l'assegno e poi lo tassano pure. E poi, alla faccia del risparmio, si aprono due nuove Authority (concorrenza e trasporti). La Lega aveva presentato un emendamento che prevedeva per lo meno la chiusura degli uffici fotocopia che sono nei ministeri. Niente da fare, il sì è arrivato ma solo per l'ordine del giorno. Ancora: si fanno 20 tribunali per le imprese, che fanno le stesse cose dei tribunali che ci sono, tanto pagano le imprese e di conseguenza i cittadini. «Addirittura si assumono 32 ingegneri per controllare le dighe. Possibile - si chiede Garavaglia - che su tre milioni e mezzo di dipendenti pubblici non ci siano 32 ingegneri». Domanda retorica, tanto alla fine il conto lo pagano i cittadini.

Addio federalismo

Il governo tecnico sega le gambe all'idea stessa di costo standard

Federalismo sì o federalismo no? È questa la domanda che si fa largo sempre più prepotentemente tra quanti ne seguono l'evoluzione. I primi ritardi e le prime incongruenze consolidano il dubbio su un possibile dietrofront. La Carta delle autonomie, atto con cui dovevano essere individuate le funzioni fondamentali degli enti locali per le quali è garantito il finanziamento, sembra infatti sepolta in qualche scrivania ministeriale. Eppure la sua emanazione era prevista entro la fine del 2010. In via del tutto transitoria, si era comunque previsto di quantificare per le funzioni esistenti il costo standard, icona della rivoluzione meritocratica federale. In sostanza, con il costo standard agli enti locali non sarebbero più state attribuite risorse secondo il principio della spesa storica bensì secondo standard equivalenti al costo delle amministrazioni più efficienti. Ciò garantiva la solidarietà dei territori più ricchi, perequando la carenza di risorse di quelli più poveri, al netto di diseconomie e malversazioni. Dopo un primo momento di emparse dovuto alla presa d'atto che

ciò avrebbe richiesto una contabilità analitica, si era scelto di far calcolare i costi standard secondo metodiche statistiche alla Sose (la società che calcola gli studi di settore). Il D.lgs 216/2010 prevedeva di realizzare il tutto in tre anni, entro il 2014, ma il "Decreto Milleproroghe" approvato dal governo Monti, ha prorogato di 4 mesi (al 30 aprile 2012) la prima scadenza entro cui avrebbero dovuto essere definiti i costi standard per almeno un terzo delle funzioni fondamentali di Comuni e Province. E mentre la fiera dei rinvii permette che in un Comune continuino a esistere 15 vigili pur in assenza di multe, noi scontiamo gli aggravii impositivi varati dal decreto Salva Italia anche per pagare simili inefficienze. Chissà perché nell'imporre o riscuotere tributi lo Stato è puntuale e sempre in ritardo nel rendere efficiente il sistema. Aggiungiamo che il federalismo municipale doveva realizzarsi attraverso un progressivo abbandono della finanza derivata statale a fronte del riconoscimento di propri tributi agli enti locali. Questo processo, tecnicamente definito "fiscalizzazione dei trasferimenti

statali", nell'incertezza quantitativa dei nuovi flussi impositivi e nell'esigenza di garantire le risorse per i servizi essenziali, prevedeva fondi di perequazione e di riequilibrio (statali e regionali). I trasferimenti statali fiscalizzabili, quantificati dalla COPAFF in poco meno di 11,3 miliardi di euro, dovevano essere sostituiti da una compartecipazione Iva e da un fondo di riequilibrio alimentato dal gettito derivante da tributi "immobiliari" devoluti ai Comuni. Peccato che, per effetto dell'art.13 del D.L. 201 del 2011, anche la compartecipazione Iva, invece di essere attribuita direttamente a ciascun Comune, andrà ad alimentare il fondo di riequilibrio senza modificare nella sostanza le modalità di finanziamento dei Comuni. A ciò si aggiunge che su tale fondo si stanno scaricando i vari tagli imposti dalle esigenze di finanza pubblica nazionale. Nelle more dell'approvazione dei bilanci preventivi prorogata dall'art. 28 del Salva Italia, per il contesto di indeterminazione in cui si trovano i Comuni, per molti di questi esiste il rischio che non ci siano le risorse per garantire nemmeno i vecchi servizi. Il

dibattito sulle funzioni fondamentali e sugli standard di servizio da garantire ai cittadini diventa perciò pleonastico perché mancano le risorse così che, senza dirlo apertamente, ci si avvia al destino ineludibile di abbassare le sicurezze sociali. Nel frattempo, in onore alla miglior demagogia dei governi politici, il governo tecnico di Monti, non potendole abolire, ha "svuotato" le province. Bene, si dirà! Ma nel frattempo, le amministrazioni regionali, cui è stata demandata la patata bollente su come trasferire servizi, attivo e soprattutto passivo di questi enti, annegheranno nel caos e, una volta risolti i contenziosi costituzionali, ci si domanda: come verranno definiti i costi standard delle funzioni fondamentali, quando in alcune Regioni esse saranno di competenza comunale e regionale in altre? Forse prima di risolvere questo dilemma saranno messi definitivamente in soffitta anche gli "standard" e con essi la rivoluzione di equità e meritocrazia che il federalismo ci prometteva.

Marco Nicolai